

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIA
SETTORE SVILUPPO E RAPPO
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 aprile 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

134. Sentenza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratore non abbiente - Definizione di tale condizione - Limite reddituale annuo - Adeguamento al mutato potere di acquisto del denaro - Mancata previsione - Abrogazione di norme prevedenti nei giudizi in materia previdenziale la compensazione delle spese in caso di soccombenza del lavoratore - Indiscriminata ed irragionevole eliminazione di qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 11).

(Cost., artt. 3, 24 e 38)

Pag. 11

135. Sentenza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Amministrazione pubblica che proceda all'occupazione provvisoria o all'espropriazione di un'area - Diritto di opporsi alla stima dei periti relativa alla indennità dovuta al privato - Omessa previsione - Questione derivata da una inesatta premessa interpretativa e contraddetta anche dalla giurisprudenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 365/1992 e sentenza n. 173/1991) - Non fondatezza.

(Legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51 e 69).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 15

136. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - IVA - Rimborso - Criteri - Ordinanza di remissione priva di elementi idonei ad individuare la fattispecie posta a base del giudizio principale - Difetto del carattere di pregiudizialità della questione sottoposta all'esame della Corte - Difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, secondo e terzo comma, come sostituiti dall'art. 4 del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165).

(Cost., artt. 3, 53 e 76)

» 17

137. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Diserzione - Sottufficiali e graduati di truppa - Previsione di pena accessoria diversa da quella prevista per gli ufficiali (sospensione dal grado e sospensione dall'impiego) - Diversità di trattamento discendente dalla diversità dello stato giuridico delle categorie - Questione riguardante disposizioni non applicabili nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., artt. 30 e 31).

(Cost., artt. 3 e 52, ultimo comma)

» 18

N. 138. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagato - Elezione di domicilio presso un determinato difensore - Decreto di citazione a giudizio - Notificazione - Rifiuto di ricevere le copie a lui dirette quale domiciliatario - Presupposto interpretativo del giudice *a quo* contraddetto dal tenore dell'art. 161, quarto comma, del c.p.p. - Insussistenza di alcuna difformità di disciplina tra l'ipotesi dedotta e quelle assunte a termini di raffronto - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 161, quarto comma, e 485, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 20

N. 139. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizione da parte del giudice di un nuovo mezzo di prova - Rinvio del dibattimento - Termini - Mera facoltà - Revoca da parte del giudice remittente del provvedimento di ammissione della prova prima di emettere l'ordinanza di remissione - Difetto di rilevanza - Questione sollevata in via meramente astratta ed ipotetica - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 507).

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

» 21

N. 140. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

I.R.Pe.F. - Pagamento - Impossibilità economica - Soprattassa del 40% per il ritardo nel pagamento da effettuarsi mediante versamento diretto - Trattamento ingiustificatamente discriminatorio rispetto a quello riservato al contribuente per il mancato pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo - Discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., art. 3)

» 21

N. 141. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge - Termine di decadenza di mesi sei - Trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto alla posizione del locatore - Presupposta la sostanziale omogeneità delle due situazioni soggettive in realtà tra loro non comparabili in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 21

N. 142. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Permessi di colloquio - Provvedimenti di diniego dell'autorità procedente - Obbligo di motivazione e reclamo - Omessa previsione - Mancata disposizione della sospensione del giudizio *a quo* - Impossibilità di esatta individuazione del *petitum* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 15 e 29)

» 21

i. 143. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ratei di pensione di invalidità di beneficiario defunto - Richiesta - Termine di decadenza - Disciplina applicabile - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 20/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 113)

Pag. 28

144. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Atti interruttivi della prescrizione del reato - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Tassatività della enumerazione di cui all'art. 160 del c.p. in ossequio al principio di legalità - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 30

i. 145. Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Correzione di errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994

» 32

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

i. 200. Ordinanza del tribunale di Tolmezzo del 17 febbraio 1994.

Processo civile - Procedimenti cautelari - Reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Omessa previsione - Impossibilità di riproporre la domanda *rebus sic stantibus* - Lamentata disparità di trattamento tra cittadini, in particolare, rispetto alle ordinanze di accoglimento per le quali è previsto il reclamo - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(C.P.C., art. 669-terdecies, primo comma, aggiunto dalla legge 24 novembre 1990, n. 353, art. 74).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 33

i. 201. Ordinanza del pretore di Bolzano del 28 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38) .

» 34

N. 202. Ordinanza del pretore di Potenza dell'11 dicembre 1993.

Processo penale - Esecuzione (nella specie: restituzione di cauzione) - Potere del giudice di dichiarare l'inammissibilità di richieste costituenti mera riproposizione di istanze già rigettate basate sui medesimi elementi avanzate dall'interessato o dal difensore - Esclusione per quelle provenienti dal p.m. - Disparità di trattamento per situazioni identiche con privilegio della parte pubblica - Compressione dei poteri giurisdizionali del giudice dell'esecuzione.

(C.C.P. 1988, art. 666, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101)

Pag. 37

N. 203. Ordinanza della pretura di Modica, sezione distaccata di Ispica, del 21 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudice del dibattimento coincidente, come persona, con il g.i.p. che ha disposto la riapertura delle indagini - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lamentata commistione tra funzioni requirenti e giudicanti in violazione delle direttive della legge delega - Lesione dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101)

» 39

N. 204. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Reggio Calabria del 12 maggio 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVIM) - Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Incidenza sul principio che l'indennizzo dell'espropriazione debba costituire un serio ristoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 44/1966, 120/1972 e 143/1992.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53)

» 41

N. 205. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 2 dicembre 1993.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Effetti - Prevista estinzione, secondo la giurisprudenza della Cassazione, della sola pena detentiva e non anche di quella pecuniaria irrogata congiuntamente per lo stesso reato - Irragionevolezza con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, ultimo comma).

(Cost., art. 27)

» 43

N. 206. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 16 novembre 1993.

Ordinamento penitenziario - Permesso premio - Reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di diniego del permesso - Procedura - Ritenuta inapplicabilità (per giurisprudenza della Corte di cassazione) in tale ipotesi del procedimento di sorveglianza così come disciplinato dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale - Violazione dei principi della inviolabilità della libertà personale, del diritto di difesa, della funzione rieducativa della pena e dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti concernenti la libertà personale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 13, 24, 27 e 111)

» 47

N. 207. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 29 dicembre 1993.

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a detenzione con sentenza passata in giudicato (pena residua inferiore a 3 anni) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Irragionevole trattamento differenziato tra cittadini e stranieri - Violazione del principio di finalità di prevenzione e di rieducazione della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 50

N. 208. Ordinanza del tribunale di Pesaro del 18 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) .

» 52

N. 211. Ordinanza del tribunale di Belluno del 18 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137)

» 53

N. 212. Ordinanza del tribunale di Belluno del 18 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137)

» 54

N. 213. Ordinanza del tribunale di Belluno del 18 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137)

Pag. 54

N. 214. Ordinanza del tribunale di Belluno del 18 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137)

» 54

N. 215. Ordinanza del tribunale di Belluno del 18 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137)

» 57

N. 216. Ordinanza del tribunale di Belluno del 18 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137)

» 58

n. 209. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia del 10 novembre 1993.

Famiglia - Cittadina extracomunitaria, residente in Italia, senza attività lavorativa retribuita, ma con attività di casalinga in quanto coniugata con cittadino italiano - Non consentito ricongiungimento con figlio minore extracomunitario, nato fuori dal matrimonio - Mancata equiparazione alla posizione di lavoratore extracomunitario legalmente occupato e residente in Italia - Omessa tutela dell'unità della famiglia - Lesione del principio di equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli legittimi.

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 29 e 30)

Pag. 59

n. 210. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 28 ottobre 1993.

Inquinamento - Smaltimento di rifiuti industriali - Previsione, in legge statale, che con leggi regionali siano determinate condizioni e modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti - Conseguente consentita possibilità che con tali leggi venga tolta rilevanza penale a determinati comportamenti, con diversità di trattamento degli stessi, dove le diverse regioni legiferino al riguardo in modo diverso - Violazione dei principi di riserva di legge statale in materia penale e di eguaglianza.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti industriali - Previsione, in legge della regione, della determinazione, da parte della stessa, di condizioni e modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, pur in mancanza delle condizioni (emanazione, non ancora avvenuta, di apposite norme ed altri adempimenti) stabilite dalla legge statale (art. 2, sesto comma, d.l. n. 397/1988, convertito, con modificazioni, in legge n. 475/1988) perché la competenza, ivi prevista, delle regioni al riguardo, possa essere ritenuta operante - Prevista deroga all'obbligo, penalmente sanzionato dalla legge statale (d.P.R. n. 915/1982), della tenuta di registri di carico e scarico per lo smaltimento di materie prime secondarie, attraverso la consentita sostituzione dei registri con altro più semplice tipo di documentazione - Violazione dei limiti delle competenze legislative regionali nonché del principio della riserva di legge statale in materia penale.

(D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, art. 2, sesto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475; legge regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21, artt. 1, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 25 e 117)

» 61

n. 217. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 64

n. 218. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 67

N. 219. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 68

N. 220. Ordinanza del tribunale di sorveglianza della corte d'appello di Bari del 24 gennaio 1994.

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi motivi (nel caso di specie: associazione a delinquere di stampo mafioso) - Divieto di concessione dei benefici, in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia), anche nel caso in cui la partecipazione al sodalizio criminoso sia di scarsa importanza - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quei condannati che, pur a fronte di una collaborazione con la giustizia del tutto irrilevante, possono godere dei benefici, per l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno - Prospettata violazione del diritto di difesa e dei principi di irretroattività della legge penale e della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27)

» 68

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 134

Sentenza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratore non abbiente - Definizione di tale condizione - Limite reddituale annuo - Adeguamento al mutato potere di acquisto del denaro - Mancata previsione - Abrogazione di norme prevedenti nei giudizi in materia previdenziale la compensazione delle spese in caso di soccombenza del lavoratore - Indiscriminata ed irragionevole eliminazione di qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 11).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego e disposizioni fiscali) convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 e dell'art. 11, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1993 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Marenghi Giovanni ed il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Marenghi Giovanni nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Marenghi Giovanni e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio promosso da un lavoratore invalido nei confronti del Ministro dell'Interno per ottenere l'erogazione di una indennità di accompagnamento, l'adito Pretore di Parma — sul presupposto (implicito) della probabile soccombenza del ricorrente — ha sollevato, con ordinanza del 15 luglio 1993, «questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dell'art. 4, ultimo [rectius: secondo] comma del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui, nell'abrogare gli artt. 57 legge 30 aprile 1969 n. 153 e 152 disp. att. cod. proc. civ. [in tema di esonero del lavoratore dagli oneri di soccombenza], non ha fatto salva la situazione dei lavoratori non abbienti, nonchè dell'art. 11, comma 2, legge 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui non prevede [ai fini appunto della definizione della condizione di non abbiente] che venga adeguato al mutato potere di acquisto del denaro il limite di reddito [di due milioni annui] ivi contenuto».

1a. Nessun dubbio vi sarebbe innanzitutto, secondo il Pretore, sulla applicabilità *ratione temporis* del denunciato art. 4 al giudizio *a quo*, alla luce della disposizione transitoria di cui al terzo comma dello stesso art. 4 legge 384/92 (all'uopo partitamente esaminata ed interpretata), anche in considerazione del fatto che, comunque, il procedimento giudiziario è stato nella specie instaurato dopo l'entrata in vigore del citato decreto.

1b. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità della norma abrogatrice sarebbe poi, a sua volta, logicamente implicata dalla sequenza dei precedenti giurisprudenziali (sentenze nn. 23/1973; 60, 85/1979; 135/1987) relativi ad entrambe le disposizioni da quella abrogata: tutti convergenti nel sottolineare l'indispensabilità del meccanismo di esonero dalle spese di soccombenza ai fini della eliminazione del rischio processuale, suscettibile di vanificare la tutela del diritto fondamentale all'assistenza.

In particolare, neppure la più recente pronuncia n. 135/1987 si sarebbe discostata da tale indirizzo: e lo avrebbe anzi ancora una volta confermato, sia pur con la precisazione che da detto esonero avrebbero potuto escludersi i lavoratori «abbienti».

Per modo che — ne inferisce conclusivamente il Pretore — se effettivamente con il beneficio in parola era stato rimosso uno degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto creavano situazioni di diversità fra i cittadini, dando in tal modo attuazione agli artt. 24 e 38 alla luce dell'art. 3, commi 1 e 2, della Costituzione, la sua eliminazione avrebbe potuto operarsi nei soli limiti di una eventuale esclusione dall'esonero dei lavoratori «abbienti», individuati secondo criteri all'uopo fissati dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, mentre, nella sua attuale ed indiscriminata estensione, l'abrogazione *de qua* creerebbe appunto una irragionevole disparità di trattamento, con contestuale vulnerazione dei precetti di cui agli artt. 3, 24 e 38 Costituzione.

1c. Peraltro — ove la censura di incostituzionalità, nei confronti della norma così denunciata, dovesse reputarsi fondata per la sola parte in cui questa non fa salva la condizione dei «non abbienti» — lo stesso Pretore estende allora l'impugnativa anche all'art. 11 della legge 1973 n. 533 (nel quale si rinviene la definizione della condizione di «non abbiente» agli effetti del gratuito patrocinio, con specifico riguardo alle cause di lavoro e previdenziali), «nella parte in cui detta disposizione, nel fissare il limite di reddito di due milioni di lire» (all'epoca adeguato, ma oggi irrisorio anche perchè, ai sensi del successivo art. 12 i redditi dei coniugi vanno cumulati) «non ha previsto un sistema di adeguamento automatico al mutato valore del denaro».

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata ed è intervenuta l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, formulando — entrambe — varie eccezioni di inammissibilità (di cui in prosieguo più specificamente si dirà) e concludendo, in subordine, rispettivamente, la prima, per la fondatezza e, la seconda, per la non fondatezza delle questioni sollevate.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Parma solleva testualmente «questione di legittimità, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dell'art. 4, ultimo [*rectius*: secondo] comma, del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438 — nella parte in cui, nell'abrogare gli artt. 57 legge 30 aprile 1969 n. 153 e 152 disp. att. cod. proc. civ., non ha fatto salva la situazione dei lavoratori non abbienti — nonché dell'art. 11, comma secondo, della legge 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui non prevede che venga adeguato al mutato potere di acquisto del denaro il limite di reddito ivi contenuto».

Ma, come è fatto chiaro dalla parte motiva dell'ordinanza di rinvio, l'impugnativa così proposta ha in realtà un contenuto complesso ed a scansione logicamente gradata, denunciandosi in sostanza dal giudice *a quo*:

in linea principale, il citato art. 4, comma 2, legge n. 438/92, nella sua interezza, in quanto prevede una abrogazione «generalizzata ed indiscriminata» delle precedenti disposizioni esonerative, pretermettendo irrazionalmente qualunque distinzione fra abbienti e non abbienti;

ed, in via (implicitamente) subordinata, il medesimo art. 4 «nella [sola parte] in cui non fa salva [dall'abrogazione] la posizione dei lavoratori non abbienti»: con estensione, in questo secondo caso, della impugnativa anche all'art. 11, comma 2, della legge 11 agosto 1973 n. 533, quanto alla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento del limite di reddito, ivi stabilito, ai fini appunto della definizione della condizione di non abbiente.

2. — La duplicità di struttura del quesito nei termini indicati (non di alternatività, ma di consecutività, per subordinazione della seconda questione al mancato accoglimento della prima) non pone di per sé problemi di ammissibilità (cfr., in fattispecie analoghe sentenze n. 107/74; 31/87; 69/91; 10/93).

3.1. — Al profilo logicamente pregiudiziale dell'ammissibilità attengono, e vanno perciò preliminarmente esaminate, le eccezioni di irrilevanza della questione principale — per inapplicabilità, *ratione temporis* ovvero *ratione materiae*, del denunciato art. 4 nel giudizio *a quo* — sollevate dalla parte privata e (la prima) anche dall'Avvocatura dello Stato.

Nessuna di tali eccezioni può però trovare accoglimento.

3.2. — Sulla applicabilità della nuova disciplina delle spese *ex d.-l. 384/1992*, nel giudizio in corso (pacificamente) instaurato dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, il Pretore rimettente ha infatti diffusamente motivato: tra l'altro ritenendo, a tal fine, appunto riferibile ai «procedimenti giudiziari» la norma transitoria, contenuta nel comma terzo del medesimo art. 4 d.-l. cit., là dove limita l'ultrattività delle previgenti disposizioni esonerative nei procedimenti «instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso alla medesima data».

Si prospetta ora, da parte della Avvocatura dello Stato e della difesa privata, una opposta lettura della riferita norma intertemporale (che escluderebbe invece l'applicazione dello *ius superveniens* nel giudizio *a quo* e la rilevanza quindi della correlativa questione di legittimità), basata sull'assunto che l'espressione «procedimenti in corso» vada intesa come riferita ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di sopravvenienza del d.-l. n. 384/93, non fosse ancora decorso il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria.

Si può prescindere dalla considerazione che tale alternativa esegesi sembra contraddetta, per la parte che ne interessa, dalle prime pronunzie della Corte di cassazione (sentenze nn. 1681, 5304/93) e che, contrariamente a quanto si assume, essa neppure trova conforto nella sentenza n. 20/94 di questa Corte (che ha bensì presupposto una tale accezione del termine «procedimento» *sub* art. 4 comma 3, cit. ma — dichiaratamente — al solo ed esclusivo fine di determinare la portata intertemporale della diversa norma innovativa, contenuta nel precedente comma primo del medesimo art. 4, che riduce il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria).

È assorbente, infatti, il rilievo che si esula comunque, nella specie, dal limite del controllo sull'ammissibilità della questione: che — come reiteratamente precisato — non può infatti far disattendere le premesse interpretative offerte dal giudice *a quo*, quando queste non siano (come innegabilmente non sono in questo caso) palesemente arbitrarie ed implausibili (cfr. 436/92; 103, 323, 345, 416/93 *ex plurimis*).

3.3. — A sua volta, anche la seconda eccezione di irrilevanza — per assunta inapplicabilità della norma in questione nel giudizio *a quo*, in ragione della sua inserzione in un contesto normativo concernente i soli rapporti (e vertenze) con l'INPS — trova l'dentico sbarramento della inammissibilità della esegesi offerta dal giudice *a quo*; esegesi sul punto confortata anche dalla considerazione che, per effetto delle sentenze 23/73 e 85/1979 l'esonero, di cui agli artt. 57 e 152 citati, aveva già esteso la sua portata applicativa oltre l'ambito delle vertenze INPS e l'attuale abrogazione investe appunto dette disposizioni nella loro attuale portata, non incompatibile con la collocazione della norma abrogante.

4. — Una terza eccezione di inammissibilità è stata formulata dall'Avvocatura con riguardo all'arbitraria estensione della impugnativa nei riguardi dell'art. 11 della legge 533/73, che disciplina la diversa materia del gratuito patrocinio. Ma — trattandosi di censura che propriamente attiene alla struttura della seconda questione di legittimità, avente per quanto detto carattere subordinato ed eventuale — il suo esame può riservarsi al prosieguo, in correlazione all'esito della questione principale.

5. — Nel merito, la prima questione è fondata.

Questa Corte ha invero più volte sottolineato, nelle sentenze esattamente al riguardo richiamate dal Pretore, la particolare valenza del diritto alla prestazione previdenziale ed assistenziale ai sensi dell'art. 38, comma 2, Costituzione e il carattere strumentale del regime di esonero delle spese di soccombenza ai fini della effettiva tutelabilità del diritto stesso.

In particolare, nella sentenza 23 del 1973 (che ha esteso l'applicazione dell'art. 57 della legge 153/69 anche alle controversie instaurate contro l'INAIL), all'obiezione per cui quel regime rischiava di alterare la *par condicio* delle parti in giudizio, si è espressamente replicato che il detto esonero, «attraverso un meccanismo di neutralizzazione della notoria minor resistenza del lavoratore» nel processo «realizza invece una situazione di sostanziale parità», così risolvendosi in un «mezzo di ripristino di una eguaglianza che, se pur esistente sul piano formale, è suscettibile comunque di cadere ove il rischio del processo, apparendo troppo gravoso, distolga il lavoratore dal far valere una fondata pretesa».

A sua volta, la decisione n. 60 del 1979, nel respingere le questioni di legittimità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ha avuto modo di precisare come di per sé il gratuito patrocinio, condizionato a limiti reddituali e non esteso al rimborso delle spese in caso di soccombenza, non avrebbe pari attitudine ad eliminare, compiutamente, il rischio processuale per l'assicurato.

E, sulla stessa linea, la successiva sentenza n. 85/79 ha fatto del pari riferimento alla specialità della garanzia dell'esonero per inferire l'illegittimità del medesimo art. 152 nella parte in cui non ne estendeva l'applicazione nei confronti dei destinatari dell'assistenza pubblica.

Nè da tale indirizzo si è da ultimo discostata la sentenza n. 135/1987, che lo ha anzi ancora una volta confermato con l'unica riserva di una possibile più restrittiva definizione dell'area dei beneficiari dell'esonero: nel senso che — in considerazione delle condizioni economiche dei lavoratori, «che hanno a volte raggiunto retribuzioni di entità notevole e pensioni anche elevate» — potrebbero essere appunto esclusi, dal detto esonero, i lavoratori «abbienti», peraltro con l'espressa avvertenza che «la determinazione concreta delle condizioni e degli estremi della situazione di «abbiente» per i fini che interessano specificamente la materia, importa scelta affidate alla discrezionalità del legislatore».

Con l'art. 4 comma 2 del d.-l. n. 384 ora impugnato, il legislatore del 1992 — disattendendo tali precise indicazioni sui limiti di una possibile revisione riduttiva della disciplina dell'esonero e soprattutto obliterando la valenza, più volte ribadita, di quel meccanismo ai fini dell'eliminazione del rischio processuale per la generalità degli assicurati cui non sia riferibile una ipotetica condizione di abbienza — ha viceversa operato una indiscriminata abrogazione dell'esonero stesso, trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti.

E ciò appunto pone ora la norma stessa in insanabile contrasto — nella sua interezza — con i precetti costituzionali evocati: risultandone, per l'effetto, indiscriminatamente (e irragionevolmente quindi) ripristinata la situazione di disparità sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate (art. 3); limitata di fatto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (art. 24); non tutelata a sufficienza la condizione di inabile al lavoro (art. 38 Cost.).

6. — Con l'accoglimento della questione principale perde rilievo la questione prospettata in via subordinata. La quale, quanto all'art. 11 legge n. 533/1973, va, per tale motivo, dichiarata inammissibile; e, quanto all'ulteriore profilo di violazione dell'art. 4 d.-l. n. 384/92, è più propriamente da considerarsi assorbita.

7. — Assorbita rimane ovviamente anche l'eccezione di cui retro *sub* 4.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego e disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 38 Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 135

Sentenza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Amministrazione pubblica che proceda all'occupazione provvisoria o all'espropriazione di un'area - Diritto di opporsi alla stima dei periti relativa alla indennità dovuta al privato - Omessa previsione - Questione derivata da una inesatta premessa interpretativa e contraddetta anche dalla giurisprudenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 365/1992 e sentenza n. 173/1991) - Non fondatezza.

(Legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51 e 69).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione dei beni culturali e ambientale e Navone Gerolamo ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali — in favore della quale era stata disposta l'occupazione provvisoria di un terreno al fine di eseguire lavori di scavo in zona archeologica — contro Navone Gerolamo ed altri, proprietari del terreno, per la determinazione della giusta indennità di occupazione quantificata (in misura ritenuta eccessivamente elevata) dal perito nominato dal Prefetto di Savona, l'adito Tribunale di Genova ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti avente ad oggetto l'indennità dovuta al proprietario in ragione dell'occupazione del suo fondo per sospetta violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Osserva in particolare il tribunale rimettente — esaminando l'eccezione, proposta dai convenuti, di difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione attrice — che ex art. 51 cit. (richiamato dal successivo art. 69) è consentito opporsi alla valutazione peritale unicamente ai proprietari che subiscono l'occupazione, ognuno dei quali — secondo il tenore letterale della disposizione — può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese; quindi possono dolersi della stima solo i privati e non anche l'Amministrazione occupante, sicchè quest'ultima nel giudizio promosso sarebbe priva di legittimazione.

Ciò però contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e la garanzia di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) riconosciuta a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, compresa anche la P.A.; come i privati — rileva conclusivamente il tribunale rimettente — possono agire innanzi all'A.G.O. pretendendo di ottenere il giusto indennizzo per la privazione totale o parziale del loro diritto di proprietà, così anche la P.A. occupante (o espropriante) — che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non persegue un fine speculativo, bensì un interesse pubblico — deve poter contestare in giudizio una stima viziata per eccesso.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria (o all'espropriazione) di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti relativa all'indennità dovuta al privato in ragione dell'occupazione (o dell'espropriazione) del suo fondo per sospetta violazione del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa atteso che ingiustificatamente solo il privato, proprietario del fondo occupato, può agire in giudizio per dolersi della inadeguatezza (per difetto) della determinazione dell'indennità suddetta, mentre non è azionabile la simmetrica pretesa della P.A. occupante (o espropriante) che lamenti l'erroneità (per eccesso) della medesima determinazione.

2. — La questione non è fondata perchè muove da un'inesatta premessa interpretativa, contraddetta dalla giurisprudenza, ancorchè non recente, formatasi in ordine allo specifico punto della legittimazione all'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione.

Ed invero l'art. 69 cit. — reso applicabile nella fattispecie dall'art. 43 legge 1° giugno 1939 n. 1089 (che specificamente disciplina l'occupazione degli immobili per eseguire ricerche archeologiche) — prevede che, contro la stima del perito avente ad oggetto l'indennità per occupazione temporanea è ammesso «richiamo» (*id est* opposizione) all'Autorità giudiziaria nei termini e nei modi stabiliti dal precedente art. 51, che parallelamente riguarda l'indennità espropriativa. Tale disposizione — dopo aver prescritto al primo comma che il decreto espropriativo deve, a cura dell'«espropriante», essere notificato «ai proprietari espropriati» — prosegue al secondo comma stabilendo che «ognuno di essi» può proporre opposizione avverso la stima dei periti; aggiunge poi che l'atto di opposizione deve essere intimato (*id est* notificato) tanto al Prefetto quanto all'«espropriante».

Orbene nell'interpretazione strettamente letterale del giudice rimettente questa specificazione in ordine alle formalità della notificazione dell'atto di opposizione varrebbe a chiarire la portata del termine «ognuno di essi», con cui esordisce il secondo comma, nel senso che la disposizione si riferirebbe esclusivamente ai proprietari espropriati, ancorchè nel comma precedente sia menzionato anche l'ente espropriante.

Ma, anche se la formulazione testuale della norma potrebbe forse offrire argomento in favore di una tale lettura (forzatamente) riduttiva, essa è comunque smentita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi già in epoca risalente (sentenze n. 3392 del 1931, n. 1660 del 1935) che ha espressamente riconosciuto la legittimazione dell'espropriante a proporre opposizione alla stima eseguita dal perito, non potendo dalla specificazione sulle formalità della notifica desumersi «la esclusione di un diritto, che deriva dai principi» (in epoca più recente Cass. n. 6618 del 1991 ha poi riconosciuto che anche l'espropriante può proporre opposizione davanti alla Corte d'appello avverso la stima dell'indennità provvisoria nell'ambito della procedura espropriativa *ex lege* n. 865/71).

Tale orientamento è poi pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte in tema di opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione *ex lege* 22 ottobre 1971 n. 865, la quale ha affermato in particolare che «il principio del giusto indennizzo ... deve essere operante, in base all'art. 42, comma 3, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a chè l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale» (sentenza n. 365 del 1992; inoltre, in senso conforme, v. anche sentenza n. 173 del 1991).

Pertanto, sussistendo già in favore dell'ente occupante la tutela giurisdizionale che il giudice rimettente richiede per conformare la normativa censurata ai parametri evocati, la questione va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 136

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - IVA - Rimborso - Criteri - Ordinanza di remissione priva di elementi idonei ad individuare la fattispecie posta a base del giudizio principale - Difetto del carattere di pregiudizialità della questione sottoposta all'esame della Corte - Difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, secondo e terzo comma, come sostituiti dall'art. 4 del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 — *recte*, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 — promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto dalla società Ortolano S.p.A. contro l'Ufficio Iva di Torino, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino, sul ricorso proposto dalla società Ortolano S.p.A. avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria in ordine ad una istanza di rimborso di un credito Iva, con ordinanza del 18 novembre 1992 (R.O. n. 667 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 (*recte*, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90);

che di tale disposizione è stato dedotto il contrasto con:

— l'art. 76 della Costituzione, per violazione di principi contenuti nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, che all'art. 5, punto 10, stabilisce per l'Iva la predisposizione di un congegno atto a facilitare i rimborsi e a snellire la relativa procedura;

— l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che determinerebbe tra i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, a seconda che esse superino o non il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, ammettendo il rimborso solo nel primo caso;

— l'art. 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe a carico di talune categorie di contribuenti un aggravio fiscale del tutto svincolato dal principio della capacità contributiva;

— che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla individuazione della fattispecie dalla quale trae origine il giudizio principale, e, quindi, del carattere di pregiudizialità, rispetto ad esso, della questione sottoposta all'esame della Corte;

— che di questa, pertanto, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio *a quo*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0432

N. 137

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Diserzione - Sottufficiali e graduati di truppa - Previsione di pena accessoria diversa da quella prevista per gli ufficiali (sospensione dal grado e sospensione dall'impiego) - Diversità di trattamento discendente dalla diversità dello stato giuridico delle categorie - Questione riguardante disposizioni non applicabili nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., artt. 30 e 31).

(Cost., artt. 3 e 52, ultimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Piccolomini Giovanni iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, all'esito del dibattimento svoltosi nei confronti di un sottufficiale imputato di due distinti episodi di diserzione, dovendo pervenire a una sentenza di condanna poiché a carico dell'imputato risultavano sicure prove di responsabilità e non potendo disporre in favore dello stesso imputato, in considerazione dei suoi precedenti penali, la sospensione condizionale della pena, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e i graduati di truppa una pena accessoria diversa da quella prevista per gli ufficiali (rispettivamente, sospensione dal grado e sospensione dall'impiego);

che, secondo il giudice *a quo*, nei confronti dell'imputato non sarebbe possibile applicare la pena accessoria della rimozione dal grado, prevista dall'art. 156 c.p.m.p. per il caso in cui venga accertata la responsabilità penale per il reato di diserzione, in quanto l'art. 29 c.p.m.p., il quale include la rimozione dal grado tra le pene accessorie militari, deve ritenersi ormai abrogato a seguito della entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, e in particolare dell'art. 9 della stessa;

che, conseguentemente, dovendosi applicare nei confronti dell'imputato la pena accessoria della sospensione dal grado, risulterebbe evidente la diversità di trattamento riservata dalle disposizioni impugnate ai sottufficiali e agli ufficiali, dal momento che per questi ultimi la pena accessoria è quella della sospensione dall'impiego e non dal grado, mentre per i sottufficiali la pena accessoria, ingiustificatamente più afflittiva, è quella della sospensione dal grado;

che, è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero non fondata;

che, in particolare, quanto alla inammissibilità, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che il giudice *a quo* muove da una premessa errata, dovendosi escludere che l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, abbia abrogato le disposizioni del codice penale militare di pace concernenti la individuazione e la disciplina delle pene accessorie militari, dal momento che le sanzioni disciplinari, alle quali soltanto si riferisce l'art. 9 citato, sono sanzioni amministrative, mentre le pene accessorie sono vere e proprie pene criminali, subordinate, quanto alla loro efficacia, al passaggio in giudicato della sentenza recante la condanna alla quale accedono;

che, comunque, la diversità di trattamento riservata agli ufficiali, da un lato, e ai sottufficiali e ai graduati di truppa, dall'altro, discende dalla diversità dello stato giuridico delle categorie considerate, dal momento che solo per gli ufficiali, e non anche per i sottufficiali, è stabilito che il grado sia indipendente dall'impiego (art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113) e dal momento che, conseguentemente, solo per gli ufficiali, e non anche per i sottufficiali, è possibile disporre la sospensione dall'impiego e non dal grado;

Considerato che il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e i graduati di truppa una pena accessoria diversa da quella prevista per gli ufficiali;

che la questione si fonda sul presupposto che l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, avrebbe abrogato l'art. 29 c.p.m.p., il quale disciplina la pena accessoria militare della rimozione dal grado, pena accessoria che sarebbe applicabile immediatamente nei confronti dell'imputato nel giudizio *a quo*, quale conseguenza della condanna per il reato di diserzione (art. 156 c.p.m.p.), non ricorrendo le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

che, in altri termini, le disposizioni impugnate, le quali disciplinano, rispettivamente, le pene accessorie temporanee della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado, sarebbero applicabili nel giudizio *a quo*, in quanto non potrebbe più essere disposta la pena accessoria perpetua della rimozione dal grado;

che, peraltro, a parte ogni rilievo in ordine alla formulazione della questione e, in particolare, in ordine alla individuazione delle disposizioni impugnate, l'assunto dal quale muove l'ordinanza di rimessione non può essere condiviso, dal momento che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pure con riferimento alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 non ha in alcun modo inciso sulla disciplina delle pene accessorie e, per quel che in questo giudizio rileva, della pena accessoria militare della rimozione dal grado (sent. n. 197 del 1993);

che, conseguentemente, poiché nel giudizio *a quo*, ove il Tribunale militare di Padova dovesse pervenire ad una sentenza di condanna del sottufficiale imputato del reato di diserzione, dovrebbe, secondo quanto previsto dall'art. 156 c.p.m.p., farsi applicazione dell'art. 29 dello stesso codice (il quale, a seguito della decisione di questa Corte n. 258 del 1993, non prevede più alcuna distinzione, quanto alla entità della pena principale della reclusione militare cui la pena della rimozione dal grado accede, tra la posizione degli ufficiali e quella dei sottufficiali) e non anche delle disposizioni impugnate (o, più precisamente, della disposizione di cui all'art. 31 c.p.m.p.);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di Padova deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto ha ad oggetto disposizioni che non sono applicabili nel giudizio *a quo*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0433

N. 138

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagato - Elezione di domicilio presso un determinato difensore - Decreto di citazione a giudizio - Notificazione - Rifiuto di ricevere le copie a lui dirette quale domiciliatario - Presupposto interpretativo del giudice *a quo* contraddetto dal tenore dell'art. 161, quarto comma, del c.p.p. - Insussistenza di alcuna difformità di disciplina tra l'ipotesi dedotta e quelle assunte a termini di raffronto - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 161, quarto comma, e 485, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto comma, e 485, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1993 dal Pretore di Napoli — sezione distaccata di Capri nel procedimento penale a carico di Cortazzo Maria Enrica ed altra, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale il Pretore di Napoli — sezione distaccata di Capri ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, questione di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto comma, e 485, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice *a quo* riferisce, in punto di fatto: che le persone sottoposte alle indagini hanno effettuato elezione di domicilio presso un determinato difensore, a norma dell'art. 161, primo comma, del codice di procedura penale; che il decreto di citazione a giudizio è stato spedito per la notifica a detto difensore, sia in tale sua qualità sia quale domiciliatario delle persone imputate; che, infine, il legale ha preso in consegna la copia del decreto a lui spedita in veste di difensore, mentre ha rifiutato di ricevere le copie a lui dirette quale domiciliatario, affermando di non essere a ciò impegnato in difetto di rapporto fiduciario con le persone imputate (e tuttavia nulla rilevando, *ex art.* 107 del codice di rito, sul piano della rinuncia all'incarico); che si è pertanto verificata, prosegue il rimettente, l'omessa notifica riguardo agli imputati, che pure avevano effettuato in precedenza idonea elezione di domicilio, ed andrebbe di conseguenza dichiarata la nullità della citazione poichè non [sarebbe] «... valida una (eventuale) notifica per consegna al difensore ... nei termini dell'attuale disposizione dell'art. 161 del codice di procedura penale»;

che, sempre in questa prospettazione, il Pretore individua talune ipotesi, diverse da quella verificatasi nel giudizio *a quo* (come: il «venir meno del rapporto fiduciario»; il mutamento non comunicato del domicilio eletto; l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto), nelle quali, anche se vi sia invalidità od omissione della notificazione presso il domiciliatario originario, risulta esperibile, e sufficiente, ai fini della costituzione del rapporto processuale, la consegna al difensore delle copie destinate al domiciliatario (art. 161, quarto comma, del codice di procedura penale);

che, quindi, il rimettente individua una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, nella ritenuta inapplicabilità della disposizione da ultimo richiamata alla vicenda in concreto realizzatasi, riconducibile alla figura del rifiuto di ricezione dell'atto, suscettibile viceversa di equiparazione alle altre prese a termine di raffronto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione — in quanto irrilevante in rapporto alla fase di controllo della regolare costituzione delle parti in cui essa è sollevata, non potendosi più eseguire la notificazione nel senso voluto dal giudice *a quo* — e comunque per l'infondatezza della medesima.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato non può trovare accoglimento, giacchè l'invalidità o l'omissione della notificazione nei riguardi degli imputati nel giudizio principale implica necessariamente l'esperimento di una nuova — e valida — attività di notificazione idonea a consentire la regolare costituzione del rapporto processuale, alla cui verifica è deputata proprio la fase nella quale è stata pronunciata l'ordinanza di rinvio, ond'è che il requisito della rilevanza è soddisfatto;

che, nel merito, la questione muove dal presupposto interpretativo secondo il quale alla fattispecie di rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario non sarebbe riferibile la disciplina dell'impugnato art. 161, quarto comma, del codice di procedura penale; un presupposto, questo, dal rimettente altresì ricollegato — *a contrario* — alla ritenuta «sufficienza» della consegna della copia dell'atto al difensore nelle ipotesi addotte quali termini di raffronto;

che l'accennato presupposto interpretativo risulta, all'evidenza, contraddetto dal tenore dell'art. 161, quarto comma, del codice di procedura penale, giacchè nell'ambito della inidoneità (nella specie, sopravvenuta) dell'elezione di domicilio non può non farsi rientrare il caso di rifiuto di ricevere l'atto da parte del domiciliatario, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza anche relativa alla corrispondente — per questo profilo — disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930;

che, rispetto al verificarsi della situazione di inidoneità del domicilio eletto, non assumono rilievo, ai fini della soluzione della presente questione, i profili riguardanti il rapporto retrostante di carattere fiduciario tra eligente e domiciliatario, e in particolare non interferisce il dato della coeva qualità di difensore per quest'ultimo: indipendentemente da quelle che sono le vicende del mandato difensivo, la norma sottoposta a scrutinio mira a regolare con carattere di uniformità le diverse possibili evenienze che danno luogo alla inidoneità — nonchè alla mancanza, o alla insufficienza — dell'elezione, imponendo, in questi casi, il ricorso alla notificazione attraverso la consegna al difensore; una forma, questa, che nella nuova disciplina processuale ha sostituito il ricorso alla notificazione mediante deposito dell'atto in cancelleria e correlativo avviso al difensore *ex art.* 171, quinto comma, del codice di procedura penale abrogato;

che, relativamente al connesso profilo del modo di notificazione nell'ambito delle fattispecie prese a raffronto, altresì errato risulta l'enunciato — implicito, ma logicamente imposto dal *petitum* dell'ordinanza di rinvio: evitare il rinnovo della notificazione facendo applicazione dell'art. 161, quarto comma, del codice di procedura penale altrimenti reputato non applicabile — secondo cui la notificazione a mezzo consegna al difensore potrebbe risultare perfezionata in base alla già avvenuta consegna dell'atto al difensore in tale sua specifica veste;

che, infatti, di là dalla esteriore omologabilità, la notificazione al difensore come tale e la notificazione a mezzo consegna al difensore del soggetto che abbia eletto un domicilio inidoneo *ex* art. 161, quarto comma citato, sono istituti non interscambiabili, che assolvono a diverse funzioni e si indirizzano a soggetti distinti (difensore e imputato) del processo, cosicché in ogni caso — dunque, anche nelle ipotesi assunte a raffronto — il fallito esperimento, per inidoneità, della notificazione presso il domiciliatario impone il ricorso ad una nuova notificazione, nel modo oggi indicato dalla norma sottoposta a scrutinio;

che, in conclusione, non essendo ravvisabile alcuna difformità di disciplina tra l'ipotesi dedotta e quelle assunte a termini di raffronto, e trovando la prima la propria regolamentazione proprio nell'art. 161, quarto comma, del codice di procedura penale, vengono a perdere rilievo le censure formulate con riguardo al parametro costituzionale invocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto comma e 485, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Capri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0434

N. 139

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizione da parte del giudice di un nuovo mezzo di prova - Rinvio del dibattimento - Termini - Mera facoltà - Revoca da parte del giudice remittente del provvedimento di ammissione della prova prima di emettere l'ordinanza di remissione - Difetto di rilevanza - Questione sollevata in via meramente astratta ed ipotetica - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 507).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a carico di Ghidini Ezio, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 30 aprile 1993, il Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 507 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: *a*) che «il giudice, una volta disposto il nuovo mezzo di prova, debba rinviare il dibattimento al fine di consentire adeguatamente alla parte onerata l'esercizio del diritto alla controprova»; *b*) che «tale rinvio sia equivalente a quello previsto, a seconda del rito, per i termini minimi di comparizione che, nel giudizio *a quo*, sono da individuare in 43 giorni *ex* artt. 555-558 c.p.p.»;

che il remittente premette in fatto che il pubblico ministero «instava *ex* art. 507 del codice di procedura penale per far assumere come testimone il perito campionario non indicato nella lista depositata dal pubblico ministero», e che «questo Pretore prima ammetteva la prova, poi *ex* art. 190/3 del codice di procedura penale revocava il provvedimento di ammissione»;

che, nel merito, il giudice *a quo* lamenta che la norma impugnata non prevede espressamente l'*obbligo* per il giudice di rinviare il dibattimento, a differenza di altre disposizioni in cui il legislatore ha imposto tale rinvio, osservando, peraltro, che nulla vieta che il giudice possa, anche d'ufficio, rinviare, ma potrebbe ben darsi che il giudice, pur in presenza di un'istanza in tal senso, non rinvii, ovvero rinvii per un tempo concretamente non sufficiente a consentire l'effettivo esercizio del diritto alla controprova;

che, ad avviso del remittente, la mera facoltà — anziché l'*obbligo* — di disporre il rinvio del dibattimento determina la violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato vede molto limitati i propri poteri di ricercare ed indicare le prove contrarie; del principio di eguaglianza, in quanto si crea una disparità di trattamento tra imputati, a seconda che il pubblico ministero abbia o meno indicato *ab origine* la prova; dell'art. 112 della Costituzione, nel caso in cui sia il pubblico ministero a non poter disporre del tempo necessario per proporre la prova contraria;

che osserva, infine, il giudice *a quo* che il rinvio non può non essere equivalente al tempo che la parte aveva a disposizione dopo aver conosciuto le prove della controparte, e cioè deve essere pari al termine minimo di comparizione che, nel caso di specie, è di 43 giorni *ex* artt. 555 e 567 del codice di procedura penale;

Considerato che la questione appare chiaramente priva di rilevanza, in quanto il remittente, per il fatto di aver revocato — come s'è detto — il provvedimento di ammissione della prova prima di emettere l'ordinanza di rimessione, ha evidentemente escluso di dover far applicazione, allo stato degli atti, della norma impugnata;

che, pertanto, poiché il problema della concessione di una sospensione del dibattimento per l'esercizio del diritto alla prova contraria può ovviamente sorgere soltanto dopo che il giudice abbia ritenuto di disporre l'assunzione del nuovo mezzo di prova, la questione risulta sollevata in via meramente astratta ed ipotetica, e va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 140

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

I.R.Pe.F. - Pagamento - Impossibilità economica - Soprattassa del 40% per il ritardo nel pagamento da effettuarsi mediante versamento diretto - Trattamento ingiustificatamente discriminatorio rispetto a quello riservato al contribuente per il mancato pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo - Discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Messina Salvatore contro l'Ufficio II.DD. di Mestre, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

ORDINANZA

Ritenuto che, in un giudizio promosso da un contribuente avverso l'irrogazione di soprattassa su I.R.Pe.F. non tempestivamente versata a causa di [dedotte] gravi difficoltà finanziarie in cui versava la sua azienda (il cui principale cliente, il Governo libico, aveva bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori italiani), la Commissione tributaria di 2° grado di Venezia (adita in sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado reiettiva del ricorso) ha sollevato, con ordinanza del 28 gennaio 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), nella parte in cui sanziona con l'applicazione della soprattassa del 40% il ritardo nel pagamento dell'imposta, da effettuarsi mediante versamento diretto, anche nell'ipotesi in cui questo sia (come nella specie) determinato da (ad avviso del giudice *a quo*, acclarata) impossibilità economica del contribuente per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione rimettente, nella situazione considerata si avrebbe, infatti, un trattamento ingiustificatamente discriminato rispetto a quello riservato al contribuente nella parallela (e sostanzialmente non diversa) ipotesi di mancato pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo; con riguardo alla quale ultima, ai sensi dell'art. 97, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 602, non si fa luogo, invece, alla applicazione della pena pecuniaria (prevista nel precedente co. 1) «se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica»;

che, l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;

Considerato che, rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficoltà economiche del debitore ai fini della (non) imputabilità dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la riferita disposizione dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. 602/1973 ha carattere innegabilmente derogatorio;

che ciò di per sè comporta la manifesta inammissibilità della odierna questione, stante che nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda può bensì formare oggetto ma non anche invece essere utilizzata come *tertium comparationis* nel giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. nn. 2/1982; 17, 427/1990; 194/1991, *ex plurimis*);

che i rilievi di merito del giudice *a quo* non possono quindi trovare altro interlocutore che il legislatore il quale peraltro si è già mosso nella direzione di un diverso bilanciamento tra *an* e *quantum* della misura in esame con l'art. 6, comma 3, d.-l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (non applicabile alla fattispecie);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0436

N. 141

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge - Termine di decadenza di mesi sei - Trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto alla posizione del locatore - Presupposta la sostanziale omogeneità delle due situazioni soggettive in realtà tra loro non comparabili in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Finaval e la società Enoroma, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 nel corso di un giudizio civile promosso, «oltre i sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato», dalla società Finaval, locatrice, nei confronti della società Enoroma, conduttrice, per il pagamento di somme da quest'ultima dovute, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge — e non anche per l'esercizio dell'azione volta ad ottenere somme non percepite dal locatore, sebbene legalmente a lui spettanti — il termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile;

che, ad avviso del Pretore, non risulta in alcun modo giustificato il trattamento differenziato della posizione del locatore rispetto a quella del conduttore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che il giudice *a quo* postula l'estensione mediante sentenza additiva del trattamento previsto dalla norma impugnata per l'anzidetta ipotesi di esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge, all'altra ipotesi, pure indicata, dell'esercizio dell'azione da parte del locatore volta a conseguire somme non percepite ma legalmente dovutegli, sull'asserito presupposto della sostanziale omogeneità delle due situazioni;

che in realtà la pretesa del locatore discende da un regolamento negoziale *secundum legem*, e si inserisce razionalmente nella generale previsione dell'art. 2948, n. 3, del codice civile, concernente la prescrizione quinquennale dell'azione del locatore per il pagamento delle pigioni;

che, viceversa, la *ratio* dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 — in coerenza con la finalità sanzionatoria della nullità prevista nel primo comma — è volta ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione che, sia pure *pro quota*, si assume *contra legem*, per cui l'azione del conduttore implica la previa determinazione del canone legalmente dovuto e la sua proponibilità è ragionevolmente limitata ad un circoscritto lasso di tempo;

che pertanto, trattandosi di situazioni soggettive tra loro non comparabili in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono, deve escludersi la lamentata disparità di trattamento, e la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 142

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Permessi di colloquio - Provvedimenti di diniego dell'autorità procedente - Obbligo di motivazione e reclamo - Omessa previsione - Mancata disposizione della sospensione del giudizio *a quo* - Impossibilità di esatta individuazione del *petitum* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 15 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 «nella parte in cui non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorità procedente per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a reclamo»;

che in ordine alla rilevanza della questione il giudice remittente premette che il difensore di persona sottoposta a custodia cautelare, ed alla quale il pubblico ministero ha negato, senza rendere noti i motivi del diniego, il permesso di colloquio con la moglie, ha presentato istanza affinché tale permesso venga accordato dal g.i.p. o, in subordine, affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 11 dell'Ordinamento penitenziario, e degli artt. 209 e 240 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme non prevedono l'esclusiva competenza del g.i.p. a decidere sui colloqui tra detenuti e familiari;

che dopo aver respinto entrambe le istanze, il giudice *a quo* ha ritenuto di sollevare d'ufficio la diversa questione di legittimità costituzionale prima indicata, perché, in caso di ritenuta fondatezza della medesima, «la richiesta in esame non dovrebbe essere dichiarata inammissibile, perché presentata ad organo incompetente, ma potrebbe essere o da questo Ufficio valutata come reclamo o essere trasmessa all'organo competente per il controllo ove tale organo fosse diversamente indicato»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che, a quanto risulta dal provvedimento di rimessione, la questione di legittimità costituzionale appare essere stata sollevata dopo aver già sostanzialmente esaurito il *thema decidendum*, come può anche evincersi dalla mancanza, nel dispositivo dell'ordinanza, della sospensione del giudizio;

che, inoltre, l'ordinanza propone interpretazioni alternative della norma della cui costituzionalità si dubita, senza indicare precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non consente l'esatta individuazione del *petitum* effettivamente perseguito (v. analogamente: sentenza n. 30/1983 e ordinanze nn. 204/1983, 518 e 568 del 1990;

che pertanto la questione, così come prospettata, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0438

N. 143

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ratei di pensione di invalidità di beneficiario defunto - Richiesta - Termine di decadenza - Disciplina applicabile - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 20/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 12 luglio 1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Ercolani Anna, in proprio e n.q., ed altri e l'IN.P.S., iscritte ai nn. 680 e 687 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 4 ordinanze emesse l'11 novembre 1993 dal Pretore di Savona nei procedimenti civili vertenti tra Tronchin Maria ed altre e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 804, 805, 806 e 807 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Anna Ercolani contro l'I.N.P.S. per ottenere i ratei della pensione di invalidità di cui era titolare il defunto marito, dalla data della revoca del beneficio a quella del decesso, il Pretore di Viterbo, con ordinanza del 12 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il primo comma reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che prevede, rispettivamente, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici un termine triennale di decadenza dall'azione giudiziaria (in luogo del precedente termine decennale, già qualificato di decadenza anzichè di prescrizione, dall'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166), e per le controversie in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra cui i trattamenti economici di malattia, un termine di decadenza di un anno (termini decorrenti dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla domanda di prestazione), mentre il terzo comma dispone che la nuova disciplina non si applica «ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data»;

che, ad avviso del giudice remittente, nel caso di specie è applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 384 del 1992;

che, così interpretata, la legge è ritenuta contrastante: a) col principio di eguaglianza perchè discrimina ingiustificatamente i titolari del diritto, per i quali il *dies a quo* della decadenza dall'azione giudiziaria si è verificato anteriormente al detto giorno, a seconda che abbiano proposto la domanda giudiziale prima o dopo il 19 settembre 1992; b) col diritto di difesa, perchè il nuovo termine triennale era già scaduto quando è entrato in vigore il d.-l. n. 384 del 1992, sicchè l'avente diritto è stata privata della tutela giurisdizionale non per sua inerzia, posto che era ancora in corso a quella data il più ampio termine previsto dalla normativa precedente; c) con l'art. 38 della Costituzione perchè la retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto a una prestazione previdenziale;

che analoga questione, in riferimento ai medesimi parametri, è stata sollevata dallo stesso Pretore di Viterbo, con ordinanza in pari data, nel corso di più procedimenti riuniti, promossi da Romolo Bernardini e altri contro l'I.N.P.S. per ottenere l'indennità di disoccupazione nella misura rivalutata spettante in base alla sentenza di questa Corte n. 497 del 1988;

che il giudice remittente ritiene fondata l'eccezione di decadenza eccepita dall'I.N.P.S. alla stregua della nuova disciplina, che assoggetta l'azione giudiziaria per questa prestazione previdenziale a un termine di decadenza di un anno, mentre la domanda sarebbe stata tempestivamente proposta se fosse rimasto applicabile il termine quinquennale previsto dalla disciplina precedente;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che, nel corso di quattro giudizi promossi da Maria Tronchin e altri contro l'I.N.P.S. per ottenere le prestazioni economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi, il Pretore di Savona, con altrettante ordinanze in data 11 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4 (*recte* 1 e 3) del citato d.-l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992;

che le norme impugnate sono interpretate dal giudice remittente nel senso che restano sottratte alla nuova disciplina decadenziale soltanto le prestazioni previdenziali per le quali il procedimento giudiziario sia stato instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto e sia ancora in corso a tale data;

che, così interpretata, la legge è ritenuta contraria agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con motivazione analoga a quella sopra riferita del Pretore di Viterbo;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze vertono su questioni identiche o analoghe e, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che tali questioni sono già stata esaminate da questa Corte, che le ha dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 20 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 — già dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 20 del 1994 — sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, 3, 24 e 113 della Costituzione, dai Pretori di Viterbo e di Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0439

N. 144

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Atti interruttivi della prescrizione del reato - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Tassatività della enumerazione di cui all'art. 160 del c.p. in ossequio al principio di legalità - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 6 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Foggia, il 6 luglio 1993 dalla Corte di cassazione, il 29 settembre ed il 20 ottobre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Gela ed il 6 aprile 1993 (n. 2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Foggia, rispettivamente iscritte

ai nn. 671, 682, 727, 739 e 743 del registro ordinanze 1993 ed al n. 6 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 46, 47, 51, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di Caramando Lazzaro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre nei confronti dell'imputato «semplicemente» rinviato a giudizio si applica un termine di prescrizione del reato più lungo, operando l'effetto interruttivo connesso alla *translatio iudicii*, l'imputato «addirittura» assoggettato ad una richiesta di condanna — quale è la richiesta di emissione di decreto penale — non subisce l'identico effetto interruttivo, con la conseguenza che «ad un atto di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato»;

che analoga questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Gela, il quale ultimo, nel denunciare la medesima norma per violazione del principio di uguaglianza e per contrasto con l'art. 112 della Costituzione, rileva a quest'ultimo riguardo che l'obbligo di esercitare l'azione penale, ancorché adempiuto attraverso la richiesta di emissione del decreto penale, finisce per produrre «il limitato effetto d'investire il giudice del potere di esprimere il suo giudizio»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata o inammissibile;

e che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione si è costituita la difesa dell'imputato sollecitando una declaratoria di non fondatezza;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che i giudici *a quibus* nella specie richiedono una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione (v., *ex plurimis* e da ultimo, ordinanza n. 489 del 1993);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Foggia, dalla Corte di cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Gela con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 145

Ordinanza 25 marzo-13 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Correzione di errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che l'ultimo capoverso della motivazione e il dispositivo della ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994 siano corretti nel modo che segue: inserire la parola «manifestamente» prima della parola «inammissibile» nell'ultimo capoverso della motivazione e nel dispositivo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA*Il redattore:* CHELI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0441

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 200

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal tribunale di Tolmezzo
sul reclamo al collegio proposto da Cargnelutti Valter nei confronti di Cargnelutti Edino ed altra*

Processo civile - Procedimenti cautelari - Reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Omessa previsione - Impossibilità di riproporre la domanda *rebus sic stantibus* - Lamentata disparità di trattamento tra cittadini, in particolare, rispetto alle ordinanze di accoglimento per le quali è previsto il reclamo - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale. (C.P.C., art. 669-terdecies, primo comma, aggiunto dalla legge 24 novembre 1990, n. 353, art. 74). (Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del ricorso *ex art. 700 del c.p.c.* proposto da Cargnelutti Valter nei confronti di Cargnelutti Edino e Nerina, e del suo reclamo *ex art. 669-terdecies del c.p.c.*, sentite le parti in camera di consiglio, pronuncia la seguente ordinanza:

1. — Cargnelutti Valter convive con la madre 76enne, invalida e bisognosa di assistenza. Si è rivolto a questo tribunale per ottenere attraverso un provvedimento cautelare che i suoi fratelli Edino e Nerina siano obbligati a concorrere nel mantenimento della madre versando un assegno oppure ospitandola periodicamente; Edino in particolare dovrebbe mettere a disposizione della madre un libretto di risparmio al portatore con il deposito della somma ricavata dalla vendita di una casa della quale era comproprietaria.

Sull'opposizione dei resistenti il giudice designato dal presidente del tribunale ha pronunciato ordinanza di rigetto del ricorso avverso la quale il Cargnelutti ha proposto entro il decimo giorno reclamo al collegio «*ex art. 178 del c.p.c.*» (come definito dal suo procuratore). Il tribunale, composto con la partecipazione anche del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, ritenendo che tale reclamo fosse identificabile come quello di cui all'art. 669-terdecies (art. 74 della legge 24 novembre 1990, n. 353), constatata l'incompatibilità del magistrato, ha rimesso gli atti al presidente del tribunale: questi ha nuovamente convocato le parti davanti al collegio e del reclamo si è quindi trattato in camera di consiglio.

2. — Come anche i resistenti hanno fatto rilevare, il reclamo dovrebbe essere considerato inammissibile ai sensi dell'art. 669/primo *terdecies* del c.p.c. secondo cui il mezzo di impugnazione è consentito soltanto avverso l'ordinanza che abbia concesso il provvedimento cautelare, non contro quella che lo abbia rifiutato.

Nondimeno appare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma da applicare, in rapporto agli artt. 3, 24 della Costituzione, sollevata dal reclamante.

3. — Premesso che, con tutta evidenza, la questione è rilevante in quanto la norma dovrebbe essere applicata al caso sottoposto all'esame del tribunale, non si può disconoscere che il legislatore abbia attuato una disciplina della reclamabilità in materia che contrasta con il principio di uguaglianza e quello del diritto alla tutela giurisdizionale.

Infatti da un lato è stato ammesso il reclamo avverso l'ordinanza che abbia disposto il provvedimento cautelare, dall'altro tale reclamo è stato implicitamente ma sicuramente escluso ove il giudice abbia rigettato il ricorso. Si è quindi ritenuta più meritevole di tutela la condizione di chi debba subire la cautela impostagli a garanzia di un diritto altrui, che non quella di chi abbia agito per conseguire quella cautela nel periodo di tempo necessario per ottenere una pronuncia giudiziale nel merito.

4. — Questa disciplina realizza un trattamento diverso fra le parti in quanto consente di impugnare una sola delle due ordinanze possibili, quella che abbia provveduto cautelamente, finendo per privilegiare la condizione del resistente a danno di quella del ricorrente che si vede precludere la possibilità di modificare la situazione cui egli intendeva fosse posto riparo, mentre, all'opposto, la controparte può con il suo reclamo conseguire la modificazione o l'annullamento di ciò che era stato posto a tutela del diritto dell'altro.

5. — Tale disciplina non soddisfa motivi di ragionevolezza né si giustifica alla luce del principio, più volte affermato dal giudice delle leggi, che l'impugnabilità di un provvedimento giurisdizionale, con mezzo diverso dal ricorso di legittimità, corrisponde a scelta insindacabile del legislatore. Infatti se in materia il legislatore ha previsto la reclamabilità di uno dei due provvedimenti possibili, quello di accoglimento, tale scelta avrebbe dovuto comprendere qualsiasi ordinanza del giudice ed in tal modo, nel pieno rispetto della uguaglianza delle parti, consentire il riesame pieno della questione anche in vista della concessione di quella cautela che il primo giudice aveva negato.

6. — Non può sfuggire, infine, la singolarità del problema quando, come potrebbe accadere, il giudice abbia concesso al ricorrente molto meno di quanto da lui richiesto, cioè una cautela minima ed insufficiente a garantirgli l'effettivo soddisfacimento del suo diritto: in tal caso è certamente reclamabile l'ordinanza anche da parte del ricorrente con l'effetto che egli può ottenere in sede di reclamo ciò che non gli è stato concesso prima. Non si vede allora per quale ragione nell'un caso al ricorrente sia negato ciò che a tutela del medesimo interesse nell'altro caso è concesso.

P. Q. M.

Viste le leggi nn. 1/1948 e 87/1953;

Ritenutane la rilevanza, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 74 della legge 24 novembre 1990, n. 353, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; in quanto non prevede reclamo avverso l'ordinanza con la quale sia stato rifiutato un provvedimento cautelare;

Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tolmezzo, addì 17 febbraio 1994

Il presidente: DE LIDDO

94C0409

N. 201

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 dal pretore di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Mairhofer Maria e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia promossa da Mairhofer Maria, rappresentata e difesa in forza di delega a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Luigi de Guelmi, presso il cui studio in Bolzano ha anche eletto domicilio, nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del suo presidente *pro-tempore*, difeso e rappresentato dall'avv. Luigi Mosna e dal dott. proc. Peter Michaeler per procure generali alle liti in atti notar F. Lupo di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, piazza Domenicani, 30.

Con ricorso depositato il 9 settembre 1993 Mairhofer Maria avanzava domanda di integrazione al minimo, anche per il periodo successivo al 30 settembre 1983, sia pure nella misura cristallizzata a tale data, della sua pensione di reversibilità, in godimento accanto a pensione di vecchiaia, entrambe con decorrenza anteriore al 1º ottobre 1983,

richiamando la serie di sentenze con cui la Corte costituzionale aveva via via espunto dall'ordinamento le norme ostative alla duplice concessione del beneficio in parola (nella specie, trattandosi di pensioni rispettivamente SO/Com e VO/Com, viene in rilievo, in particolare, la sentenza n. 179/1989). Si costituiva l'I.N.P.S. per eccepire, oltre alla decadenza dall'azione per decorso del termine triennale di cui all'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, l'infondatezza della domanda alla luce del sopravvenuto art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, interventi correttivi di finanza pubblica. All'udienza di discussione la difesa della ricorrente eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 11, ventiduesimo comma, avversariamente invocato.

La disposizione in oggetto, la cui approvazione segna l'epilogo di un travaglio tecnico-politico che con alterne vicende si era protratto almeno per tutto l'arco del pregresso biennio, vuole l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, interpretato «nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti dal terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione». Una disposizione di pari contenuto e aspirazione ermeneutica autentica si trovava inserita già nel testo del disegno di legge finanziaria per il 1992 e poi ulteriormente nell'articolo di vari decreti-legge susseguiti, senza mai essere convertiti, nel corso del 1992.

Sin dalla sua prima apparizione sotto forma di norma avente forza di legge, svariati giudici di merito e la stessa Corte di cassazione non esitarono a revocare in dubbio la costituzionalità, e ciò indotti non da ultimo anche dalla fondamentale sentenza n. 418 del 19 novembre 1991 della Corte costituzionale, sentenza interpretativa di rigetto che repudiò l'opzione ermeneutica successivamente abbracciata prima dall'esecutivo e poi dallo stesso legislatore. La delibazione negativa in quella sede operata dalla Corte costituzionale con riferimento all'esegesi allora proposta dal remittente tribunale di Firenze, e che sia il giudice *a quo* che la Corte avvertirono essere in contrasto con gli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione, fa apparire atto necessitato l'ulteriore investitura della Corte della medesima questione, ritornata di nuovo attuale.

Pur non volendosi negare che l'art. 11, ventiduesimo comma, cit., abbia natura meramente ricognitiva di una norma già latente nell'ordinamento e che pertanto la sua adozione sotto questo profilo ben rientri nei poteri del nomoteta-interprete, l'imposizione d'impero di un'ipotesi interpretativa di conclamata illegittimità in quanto già scartata — ancorché non ancora con efficacia *erga omnes* — dalla Corte costituzionale sembra invero violare le prerogative a quest'ultima garantite dall'art. 134 della Costituzione.

Il passaggio chiave della cit. pronuncia costituzionale ad avviso del giudice remittente è racchiuso nella proposizione che «decisiva per il giudizio di costituzionalità» è «la osservazione di un graduale processo di razionalizzazione della materia» e che la disciplina posta dall'art. 6 della legge n. 638 «non era da considerarsi illegittima in quanto collocata nel divenire di un processo tendente, dal 1° ottobre 1983, a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni».

Con la riportata valutazione incidentale da un lato l'istituto della cristallizzazione della seconda pensione (e delle eventuali ulteriori), proposto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sembra subire, su un piano più elevato, una seconda «cristallizzazione», assurgendo a istituto a intrinseca rilevanza anche costituzionale, dall'altro lato però al legislatore non pare completamente sbarrata, ma anzi addirittura tracciata la strada verso un'ulteriore armonizzazione dei trattamenti pensionistici, sotto il sempre più presente dettato delle esigenze di contrazione e contenimento della spesa, a salvaguardia dei bilanci degli enti erogatori. Siffatto intervento di omogeneizzazione e temperamento, compatibilmente con le risorse disponibili, dei confliggenti interessi era stato, peraltro, auspicato già nella sentenza n. 102/1982 in cui la Corte costituzionale, con monito ripreso nelle successive pronunce n. 314/1985 e n. 184/1988 (da quest'ultima si cita), aveva «espressamente denunciato gli squilibri determinatisi nella normativa previdenziale “a seguito delle deroghe al principio originario ... introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni” della corte stessa, estensive di “tali deroghe a situazioni analoghe, a tutela del principio costituzionale d'eguaglianza”», sollecitando inoltre «un intervento legislativo che ridisciplinasse “sul piano generale, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 della Costituzione, la materia relativa al diritto alla integrazione al minimo delle pensioni I.N.P.S.”. Con questo fondamento è sopravvenuto, da ultimo, l'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638».

Sembra di poter interpretare il pensiero espresso nelle sentenze citate nel senso che il legislatore possa sì intervenire a «congelare» un trattamento già acquisito, nella misura già raggiunta, in forza del diritto previgente, alla data di entrata in vigore del nuovo più austero regime, ma non falcidiarlo all'improvviso, nella specie dal 30 settembre 1983 al 1° ottobre 1983, o, peggio ancora, comprimerlo retroattivamente, con norma interpretativa la quale a oltre dieci anni di

distanza e smentendo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, C. 4872 e 4865 del 26 aprile 1993 nonché 4609 e 4607 del 20 aprile 1993) attribuisca tale già di per sé inammissibile portata ad altra disposizione precedente. In quest'ultima ipotesi, infatti, sembra violato, oltre al principio di ragionevolezza il cui referente costituzionale è dato dall'art. 3 della Costituzione, anche l'art. 38 cpv. per il quale «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Orbene, il binomio «siano preveduti ed assicurati» non possa leggersi come meraendiadi, ma piuttosto come garanzia (arg. «assicurati») del mantenimento dello standard economico una volta riconosciuto spettante (il riferimento è al verbo «prevedere», che evidentemente, per tale prima fase di intervento che la norma delinea, implica ben più larghi margini per manovre di politica economico-sociale — mentre, una volta andata a regime una determinata «previsione», non è più ipotizzabile alcun *ius poenitendi* che permetta al legislatore previdenziale di apportare *ex post* correttivi ed aggiustamenti diminutivi dei livelli economici che le prestazioni previdenziali abbiano nel dato momento storico già raggiunto).

In coerenza con quanto sin qui esposto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità, con riferimento ai due parametri costituzionali indicati, delle norme, interpretata ed interpretante, in oggetto, va dichiarata limitatamente al periodo antecedente al 1° gennaio 1994 oltreché, per quello successivo, nella misura in cui non viene salvaguardato il trattamento complessivamente raggiunto, mediante la sommatoria delle pensioni integrata e rispettivamente cristallizzata(e), alla data del 31 dicembre 1993, il che verrebbe a tradursi, in analogia alla *ratio* del «previgente» art. 6 della legge n. 638/1983 nell'unica sua applicazione che ha trovato l'avallo della Corte costituzionale, in una seconda cristallizzazione, non più della singola pensione esclusa dall'integrale integrazione, ma del cumulativo importo in godimento o meglio: spettante al pluripensionato alla data di entrata in vigore della legge n. 537/1993, con graduata decurtazione della(e) pensione(i) cristallizzata(e) in corrispondenza dei miglioramenti di tempo in tempo concessi sulla pensione interamente integrata.

La rilevanza della questione nel giudizio incidentato discende dalla diretta influenza della normativa impugnata sull'emananda decisione; le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dall'I.N.P.S. dovranno essere definite unitamente al vero e proprio merito. Allo stato presente della controversia basti osservare come un'eventuale decadenza, anche nell'ipotesi più sfavorevole alla ricorrente, non potrebbe che interessare, secondo quanto precisato all'art. 6 del d.-l. n. 103/1991, convertito con legge n. 166/1991, i soli «ratei pregressi», maturati cioè in epoca antecedente alla presentazione della domanda amministrativa di integrazione anche della seconda pensione, domanda nella specie inoltrata per la prima volta il 26 febbraio 1992 e quindi sicuramente non ancora perenta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché 6, terzo, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come interpretato dal precitato art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537, per contrasto con gli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione e limitatamente alla parte in cui non è prevista la conservazione della(e) pensione(i) «cristallizzata(e)» ai sensi dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, cit. dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1993 compresi, e non è contemplata per il periodo successivo la conservazione del trattamento economico complessivo risultante dalla sommatoria, alla data del 31 dicembre 1993, di pensione integrata al minimo e pensione(i) «cristallizzata(e)» come sopra;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bolzano, addì 28 gennaio 1994

Il pretore: BONELL

N. 202

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 1994 dal pretore di Potenza
nel procedimento esecutivo nei confronti di Caraffa Vito*

Processo penale - Esecuzione (nella specie: restituzione di cauzione) - Potere del giudice di dichiarare l'inammissibilità di richieste costituenti mera riproposizione di istanze già rigettate basate sui medesimi elementi avanzate dall'interessato o dal difensore - Esclusione per quelle provenienti dal p.m. - Disparità di trattamento per situazioni identiche con privilegio della parte pubblica - Compressione dei poteri giurisdizionali del giudice dell'esecuzione.

(C.C.P. 1988, art. 666, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento esecutivo n. 95/93 r.e. di questa pretura

OSSERVA

1. — Nel procedimento penale n. 1601/92 a carico di Caraffa Vito il g.i.p. presso questa pretura con provvedimento del 30 marzo 1992 revocò il sequestro preventivo di un caseificio di sua proprietà, fissando a norma dell'art. 85 delle disp. att. del c.p.p. prescrizioni, indicate come condizione della revoca della misura cautelare, in ordine allo smaltimento degli scarichi provenienti da tale insediamento ed imponendo il versamento di una cauzione di L. 2.000.000.

L'esecuzione del provvedimento del g.i.p. venne affidata al n.a.s. CC di Potenza, che restituì il caseificio all'imputato dopo aver accertato il versamento della cauzione e l'osservanza delle prescrizioni.

Concluso il procedimento con sentenza *ex art. 444* del c.p.p. divenuta definitiva, il Caraffa ha chiesto la restituzione della cauzione con istanza diretta a questo pretore che, in funzione di giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 22 novembre 1993 l'ha rigettata, ritenendo che a tanto dovesse provvedere il p.m. quale organo dell'esecuzione.

Avverso tale provvedimento il p.m. ha proposto ricorso per Cassazione con atto del 2 dicembre 1993.

Per ottenere lo svincolo della cauzione il Caraffa in data 24 novembre 1993 ha rivolto nuova istanza al p.m.

A sua volta questi con nota del 2 dicembre 1993 ha trasmesso l'istanza del Caraffa a questo giudice dell'esecuzione, formulando richiesta di disporre lo svincolo della cauzione.

2. — La richiesta del p.m. sul piano contenutistico rappresenta all'evidenza mera riproposizione di quella del Caraffa, rigettata con il provvedimento di questo giudice dell'esecuzione del 22 novembre 1993, impugnato con ricorso per Cassazione, sicché dovrebbe dichiararsene la inammissibilità a norma dell'art. 666, secondo comma, del c.p.p.

Identico infatti è il *petitum* contenuto nella nuova richiesta, tendente anche essa ad ottenere lo svincolo della cauzione in favore del Caraffa ad opera di questo giudice, ed a sostegno della stessa non vengono adottati elementi nuovi rispetto alla precedente richiesta dell'interessato, ma solo riproposte argomentazioni e deduzioni, indicate anche come motivi a sostegno dell'impugnazione, dirette sostanzialmente solo a confutare le ragioni di tale provvedimento.

Unica differenza della nuova richiesta rispetto a quella precedente è rappresentata dal dato meramente formale della sua provenienza da altra parte processuale.

Ma ciò non sembra possa escludere la ricorrenza della ipotesi di «mera riproposizione» di una precedente istanza descritta dall'art. 666, secondo comma, del c.p.p.

Infatti se la ragione di tale previsione deve essere ricercata, come sembra indiscutibile, nell'intento del legislatore di porre un limite alla incondizionata riproponibilità di questioni già decise, altrimenti derivante dalla mancata previsione legislativa della possibilità di formazione del giudicato rispetto a questioni decise nel procedimento esecutivo, evidentemente ai fini dell'inammissibilità rileva solo il contenuto della richiesta e non la sua provenienza, elemento quest'ultimo che non concorre in alcun modo a delimitare l'oggetto della domanda sottoposta al giudice dell'esecuzione.

3. — La provenienza della richiesta dal p.m. sembra però escludere sotto altro profilo la possibilità di emettere il decreto di inammissibilità previsto dall'art. 666, secondo comma, del c.p.p.

Infatti la disposizione contiene riferimenti alla necessità di preventiva audizione del p.m. e di notifica del provvedimento all'interessato (termine costantemente utilizzato dal legislatore per designare la parte privata del procedimento di esecuzione), che rendono evidente come la disciplina sia stata apprestata per la sola ipotesi di istanza proveniente dalla parte privata, con conseguente inapplicabilità a quella, ricorrente nel caso di specie, di provenienza della richiesta dal p.m.

Il dato letterale non appare superabile in via interpretativa, non solo per la sua assoluta univocità, ma anche perché, estendendo l'applicabilità della disposizione anche alla ipotesi di richiesta formulata dal p.m., non si comprende in quali forme dovrebbe essere preventivamente sentito l'interessato onde assicurare anche sotto questo profilo identico trattamento alla parte privata ed a quella pubblica.

Conclusivamente a fronte della mera riproposizione da parte del p.m. di una richiesta già respinta il giudice dell'esecuzione, pur ravvisando, come in concreto avviene nel presente procedimento, la fattispecie sostanziale di inammissibilità delineata dall'art. 666, secondo comma, del c.p.p., per il solo fatto della provenienza della richiesta dal p.m. non può emettere immediatamente il decreto previsto da tale disposizione, ma deve provvedere solo dopo aver attivato il procedimento camerale a contraddittorio pieno previsto dai successivi capoversi dell'art. 666 del c.p.p.

4. — Sicché a parere di questo giudice dell'esecuzione nei riguardi della norma che dispone in tal senso sussistono forti dubbi di insanabile contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

Sotto il primo profilo identiche situazioni sostanziali di «mera riproposizione» di un'istanza esecutiva, rispetto alle quali dovrebbe sussistere indifferenziata esigenza di economia processuale che consiglia di evitare il più complesso rito camerale ai fini della pronuncia di inammissibilità, vengono sottoposte ad un diverso regime sulla base esclusivamente del dato afferente alla provenienza dell'istanza, con innegabile disparità di trattamento per identiche situazioni sostanziali e situazione di privilegio della parte pubblica di cui non sembra possibile ravvisare razionale giustificazione.

Infatti in un sistema processuale programmaticamente improntato al principio della «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento» (art. 2, n. 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) la pur necessaria considerazione della natura pubblica della parte e degli interessi che rappresenta non vale da sola a giustificare diversità di disciplina, se tali interessi risultano indifferenti ed estranei rispetto allo specifico fine in concreto perseguito dal legislatore, come avviene nel caso di specie in cui la ravvisata esigenza di economia processuale e semplificazione del procedimento, che costituisce la *ratio* sottostante l'istituto, certamente ricorre e deve trovare considerazione anche rispetto ad istanze provenienti dalla parte pubblica.

Né evidentemente il privilegiato trattamento delle istanze provenienti dal p.m. può trovare giustificazione in una sorta di presunzione che valga ad escludere la formulazione da parte di tale organo di istanze manifestamente infondate o costituenti mera riproposizione di richieste precedentemente rigettate.

Anche la più ampia valorizzazione del ruolo e della natura del p.m. non consente tale conclusione, e riconosciuta la possibilità che tale situazione di fatto si verifichi non può essere negata l'esigenza di applicazione della stessa disciplina apprestata per le istanze provenienti dall'interessato o del suo difensore.

5. — Con riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione la disciplina che qui viene in rilievo consente di fatto al p.m., con la semplice presentazione della sua richiesta, di obbligare il giudice dell'esecuzione ad instaurare in ogni caso il procedimento in camera di consiglio, sottraendo in tal modo la sua domanda a quella preventiva imparziale valutazione dei presupposti di ammissibilità stabiliti dalla legge che pure in linea generale deve essere fatta rientrare nei poteri dello stesso giudice proprio in virtù dell'espressa previsione dell'art. 666, secondo comma, del c.p.p.

Le precedenti osservazioni sembrano escludere la razionalità di tale indiscutibile compressione e limitazione dei poteri giurisdizionali nei confronti della parte pubblica, né sembra che la violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione possa essere esclusa per la possibilità riconosciuta al giudice di rigettare l'istanza all'esito della procedura camerale, perché ciò che viene in rilievo in questa sede è solo la compressione di quella potestà valutativa che trova espressione nella pronuncia del decreto previsto dall'art. 666, secondo comma, del c.p.p.

6. — Le questioni prospettate assumono indiscutibile rilevanza perché il loro accoglimento rimuoverebbe l'unico ostacolo che a parere di questo pretore impedisce la pronuncia di inammissibilità della richiesta del p.m. da cui trova origine il presente procedimento con il decreto motivato di cui all'art. 666, secondo comma, del c.p.p.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui prevede il potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare con decreto motivato la inammissibilità di richieste costituenti mera riproposizione di richieste già rigettate, basate sui medesimi elementi, solo con riferimento alle richieste provenienti dall'interessato o dal suo difensore, escludendolo con riferimento alle richieste provenienti dal pubblico ministero;

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'interessato Caraffa Vito, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Potenza, addì 11 dicembre 1993

Il pretore: LEPORE

94C0411

N. 203

Ordinanza emessa il 21 gennaio 1994 dalla pretura di Modica, sezione distaccata di Ispica, nel procedimento penale a carico di Moltisanti Corrado

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudice del dibattimento coincidente, come persona, con il g.i.p. che ha disposto la riapertura delle indagini - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lamentata commistione tra funzioni requirenti e giudicanti in violazione delle direttive della legge delega - Lesione dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101).

IL PRETORE

Rilevato in punto di fatto:

che in data 23 gennaio 1989 Spadaro Antonino, dipendente della «Beton 5» S.r.l., corrente in Modica, subiva infortunio sul lavoro, riportando lesioni per folgorazione;

che il p.m. in sede, in data 8 novembre 1991, depositava richiesta di archiviazione del procedimento iscritto al n. 2612/91 r.n.r. a carico di Moltisanti Corrado, legale rappresentante della società datoriale, per i reati di cui agli artt. 590 del cod. pen. e 4 del d.P.R. n. 547/1955 in relazione all'art. 3 del d.P.R. n. 162/1956, ritenendo che i reati ipotizzati rientrassero tra quelli coperti dall'amnistia concessa con d.P.R. n. 75/1990;

che, a seguito d'istanza dell'I.N.A.I.L. e su richiesta del p.m., con decreto reso in data 6 agosto 1992, questo giudicante, in funzione di g.i.p. presso la pretura circondariale di Modica, autorizzava la riapertura delle indagini nel procedimento penale in esame;

che le ulteriori indagini e, segnatamente, l'effettuazione di consulenza tecnica disposta dal p.m. consentivano di accertare che l'infortunato aveva riportato lesioni guarite in mesi sei, con reliquati invalidanti permanenti (consistenti in uno stato tensionale nervoso eretistico con nevrosi depressivo-ansiosa e in una limitazione funzionale dell'articolazione della spalla sinistra con diminuzione *in toto* della forza dell'arto superiore sinistro e della forza prensile della mano sinistra pari a circa un terzo);

che, in conseguenza, procedevasi penalmente nei confronti del Moltisanti, tratto a giudizio, per competenza territoriale, avanti a questa sezione distaccata, per rispondere dei reati di cui alla rubrica;

OSSERVA IN DIRITTO

1. — L'ipotesi della partecipazione al giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso il decreto di cui all'art. 414 del cod. proc. pen. non rientra tra quelle previste nel sistema delle incompatibilità delineato dall'art. 34 del cod. proc. pen.

Inoltre, si com'è pacifico, la norma in questione contiene una serie di previsioni tassative (per tutte, Cass. 26 gennaio 1985, Cass. pen. 1986, 915, 717), tant'è che la Corte costituzionale è stata ripetutamente costretta a intervenire con le sentenze nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124 e 186 del 1992 e, da ultimo, con sentenza n. 439/1993, per adeguarla al dettato costituzionale.

2. — Ritiene il decidente che anche l'ipotesi in esame vulneri gli stessi principi costituzionali che hanno imposto la revisione dell'art. 34 del codice di rito operata dalla Corte costituzionale, per contrasto, segnatamente:

a) con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, laddove, in violazione della direttiva n. 81 della legge delega, consente la commistione tra funzioni requirenti e giudicanti;

b) con gli artt. 25 e 101 della Costituzione, laddove prevede la possibilità, per il giudice che ha già preso cognizione del fascicolo del p.m. nella fase delle indagini preliminari, di esercitare le funzioni di giudicante nella successiva fase dibattimentale, con conseguente nocumento per i principii d'imparzialità e di terzietà del giudice;

c) con l'art. 3 della Costituzione, laddove, per l'ipotesi predetta, non viene previsto l'identico trattamento riservato a fattispecie analoghe, specie a seguito dell'allargamento delle ipotesi d'incompatibilità introdotte dalla reiterata revisione costituzionale della norma.

3. — Al riguardo è appena il caso di osservare che, con il decreto emesso ai sensi dell'art. 414 del cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non si limita ad effettuare una mera valutazione formale degli atti, ma opera un vero e proprio esame di merito (nel caso specifico rilevando la potenzialità delle lesioni riportate a produrre le conseguenze che, a mente dell'art. 3, n. 2, u.p., del d.P.R. n. 75/1990, ostano all'applicazione dell'amnistia ed escludendo a priori l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.).

In definitiva, con il congegno processuale della cui costituzionalità si dubita, si consente (*rectius*, con riguardo all'ipotesi considerata, s'impone) non solo al giudice del dibattimento di conoscere preventivamente, e fin dalla fase delle indagini preliminari, tutti gli atti compiuti ai fini dell'accertamento del reato, (e, in tal modo, di formarsi un giudizio preventivo sul fatto), ma, siccome ha osservato la Corte costituzionale con la sentenza n. 496/1990, anche di promuovere, in buona sostanza, il giudizio che egli successivamente deciderà.

La rilevanza della questione è evidente, coincidendo, la persona del decidente con quella del g.i.p. che ha disposto la riapertura delle indagini.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 23 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e comunque non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del cod. proc. pen., per contrasto, nei termini sopra prospettati, con gli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Ispica, addì 21 gennaio 1994

Il pretore: RIZZA

N. 204

Ordinanza emessa il 12 maggio 1993 (pervenuta il 25 marzo 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Melissari Rosetta contro l'intendenza di finanza di Reggio Calabria

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVIM) - Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Incidenza sul principio che l'indennizzo dell'espropriazione debba costituire un serio ristoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 44/1966, 120/1972 e 143/1992.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/3343 presentato il 2 dicembre 1992 (avverso: s/rif su i.rimb, imp. sostitutiva 91) da Melissari Rosetta, residente a Locri, in via Firenze n. 44, contro l'intendenza di finanza di Reggio Calabria.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto datato 5 dicembre 1992 Melissari Rosetta proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'intendente di finanza di Reggio Calabria in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta, pari al 20% dell'imponibile, operata dall'I.A.C.P. di Reggio Calabria in applicazione dell'art. 11, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per l'espropriazione di un'area, di proprietà di essa Melissari, utilizzata per la costruzione di sessanta alloggi nel comune di Campo Calabro.

La ricorrente contestava nel merito la tenuta al versamento dell'imposta ed eccepeva l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 413/1991.

All'udienza la ricorrente ribadiva le proprie tesi mentre il rappresentante dell'ufficio insisteva per il rigetto del ricorso sotto ogni profilo.

MOTIVI

Osserva la commissione, prendendo spunto dal ricorso di che trattasi e dalle censure mosse con il medesimo, che il citato art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non può ritenersi immune da ragionevoli dubbi di costituzionalità, che inducono a rilevarne anche di ufficio la relativa questione sotto diversi profili.

Un primo profilo riguarda e la tassazione dell'indennità di occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime (quinto e sesto comma della legge n. 413/1991).

Ora siffatte tassazioni appaiono in violazione dell'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Invero, come la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto occasione di affermare, il precetto enunciato nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva, va interpretato quale specificazione del generale principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Sul piano garantistico costituzionale, poi, esso dev'essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori

di ricchezza (sentenza n. 120/1972). E poiché nella fattispecie, le tassazioni sopra indicate vengono a colpire delle somme che non rappresentano ricchezza nuova, né plusvalore ma un semplice ristoro a fronte dello spossessamento effettuato dalla p.a. su un bene privato, manca quel collegamento dell'imposizione ad un presupposto rilevatore di ricchezza e quindi manca l'idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta.

Un secondo profilo riguarda il prelievo fiscale su somme riferite in concreto a situazioni già esaurite: siffatta tassazione viola sempre il disposto dell'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione, a causa, questa volta, della non attualità della capacità contributiva presa in considerazione, in quanto i fatti passati utilizzati dal legislatore non possono costituire indici attuali concretamente rivelatori di ricchezza. La stessa Corte costituzionale ha precisato che, quando la legge assuma a presupposto un fatto passato ovvero estenda gli effetti di questo fatto al passato, occorre verificare se il rapporto che deve sussistere tra capacità contributiva ed imposizione non risulti reciso, ed, in particolare, se l'efficacia retroattiva sia sorretta da una razionale presunzione che gli effetti economici della situazione passata permangano attualmente nella sfera patrimoniale dell'obbligato, il quale, nel caso in esame, per le ragioni più svariate, potrebbe non essere più nella disponibilità dell'indennità, data anche la possibilità che l'acquisizione della stessa sia avvenuta in un tempo notevolmente remoto, in cui non era neppure prevedibile l'istituzione dell'imposta (Corte costituzionale n. 44/1966 e n. 143/1982).

Un ulteriore profilo riguarda la tassazione delle indennità di espropriazione di terreni agricoli, per le quali continuano a trovare applicazione i parametri di determinazione fissati dalla legge n. 865/1971. Per tali indennità, quindi, il regime fiscale introdotto con la legge n. 413/1991 si risolve nell'imposizione di un gravoso onere che comprime il parziale ristoro del sacrificio, imposto nell'interesse generale, del diritto di proprietà del privato.

In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha sancito, in diverse occasioni, che l'art. 42 della Costituzione, lungi dal garantire all'espropriato il diritto ad un'indennità rapportata al valore di mercato del bene, mira ad assicurarli un'adeguata riparazione, la quale, peraltro, non può rappresentare un indennizzo meramente apparente e simbolico ma deve sostanziarsi in un ristoro serio, tale da non ledere il principio costituzionale di eguaglianza. Da qui l'ulteriore profilo di incostituzionalità della norma richiamata; la violazione dell'art. 42 della Costituzione, terzo comma, e quella dell'art. 3.

In conclusione, alla stregua delle svolte considerazioni va ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione ai principi ed alle garanzie previste dagli artt. 53, 3 e 42 della Costituzione, e in conseguenza, la commissione provvede come da dispositivo della presente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale, che solleva anche d'ufficio, dell'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Reggio Calabria il 12 maggio 1993.

Il presidente: ADORNO

N. 205

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal tribunale di sorveglianza di Brescia
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cervati Corrado*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Effetti - Prevista estinzione, secondo la giurisprudenza della Cassazione, della sola pena detentiva e non anche di quella pecuniaria irrogata congiuntamente per lo stesso reato - Irragionevolezza con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, ultimo comma).
(Cost., art. 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Cervati Corrado nato a Verolanuova il 3 aprile 1960, residente a Verolanuova, via Dante n. 3, avente per oggetto: estinzione pena in relazione a sentenza 3 maggio 1991 corte appello Brescia per detenzione di stupefacenti (n. 296/91 R.E. procura Repubblica Brescia);

MOTIVAZIONE

1. — Cervati Corrado è stato condannato con sentenza, in giudicato, del giorno 3 maggio 1991 emessa dalla corte d'appello di Brescia il 3 maggio 1991 per il reato di cui all'art. 71 legge stupefacenti alla pena della reclusione per un anno e sei mesi e della multa di L. 10.000.000.

Con ordinanza in data 15 settembre 1992 del tribunale di sorveglianza di Brescia, è stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario.

La prova si è svolta regolarmente e l'affidato è stato citato all'odierna udienza per la decisione di questo tribunale, competente a stabilire se la pena e gli effetti penali della condanna si debbano ritenere estinti, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, succitato.

La citazione è avvenuta secondo la procedura di cui all'art. 666 del c.p.p. e non *de plano*, a seguito della sentenza n. 53/1993 emessa dalla Corte costituzionale, su questione sollevata da questo tribunale, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 236 della disp. att. al c.p.p. nella parte in cui non prevede il ricorso al rito formale.

All'odierna udienza, la difesa ha chiesto che il tribunale dichiari estinta anche la pena della multa. Il procuratore generale invece si è opposto sostenendo che l'esito della prova estingue soltanto la pena detentiva e ciò in forza della giurisprudenza prevalente dei tribunali di sorveglianza e della Corte di cassazione (da ultimo sezione prima in data 24 settembre 1993, n. 3588).

Per il vero, la giurisprudenza di questo tribunale è sempre stata difforme: nelle ordinanze di estinzione si è sempre fatto esplicito riferimento anche all'estinzione della pena pecuniaria.

Di fronte, però, alla questione ormai formalmente sollevata: al contrasto ormai insanabile che ne deriva; alla superfluidità di una pronuncia che troverebbe il procuratore generale contrario e lo determinerebbe ad inoltrare un ricorso per cassazione, con risultato favorevole scontato, il collegio ritiene d'ufficio di sollevare questione di costituzionalità e di investire la Corte costituzionale su tale punto che è qualificante e comporta conseguenze di estrema rilevanza sulla interpretazione, sulla applicazione, sulla valenza e pregnanza della riforma penitenziaria.

Qui sono in gioco valori fondamentali: o si crede veramente alla riforma e allora bisogna trarne tutte le conseguenze; o non si crede e allora occorre affermarlo ma con chiarezza, uscendo da ogni equivoco.

2. — Occorre un'analisi che parta da lontano e precisamente dall'impianto del codice penale Rocco che, per alcune categorie di reati (in particolare quelli contro il patrimonio), ha previsto e prevede la punizione mediante due pene congiunte: una detentiva ed una pecuniaria (denominata multa nel caso di delitto); per altre categorie le dette pene sono applicate disgiuntamente, per altre alternativamente.

Le dette pene sono «principali» e, nel caso di specie, il giudice è obbligato ad applicarle entrambe. In particolare, poi, il giudice può applicare anche la multa, qualora la norma preveda la sola reclusione, nel caso che il reato sia stato determinato da motivi di lucro (art. 24 del c.p.). Tale norma, tuttora in vigore, fu varata allo scopo di conferire alla pena una «più vigorosa idoneità ad attuare i suoi fini», perché assume un particolare grado di afflittività, utile per una «più adeguata prevenzione individuale e generale».

È questo un argomento forte, per confermare la regola generale del codice penale Rocco, secondo cui le pene principali tutte hanno pari dignità ed efficacia e perseguono tutte gli identici scopi, che sono ormai stati più volte riaffermati di recente anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 313 del 2 luglio 1990 e n. 306 dell'11 giugno 1993).

3. — La pena pecuniaria, erede della antica «confisca», ha avuto nella sua storia alti e bassi e non sempre è stata vista con favore (si pensi per es. alla costituzione criminale di Carlo V ed all'editto di Giuseppe II), ma la scelta di Rocco è stata precisa, è tuttora valida ed applicata anche nelle leggi più recenti (in particolare nel t.u. n. 309/1990 in materia di stupefacenti le pene pecuniarie sono aggiunte a quelle detentive, a causa del forte, illecito lucro che caratterizza tali reati).

La commissione Pagliaro, nell'art. 37, secondo comma, della bozza del nuovo codice penale ha scritto che si deve prevedere l'esclusione assoluta della comminatoria congiunta di pene detentive e pecuniarie.

L'importante decisione, che riassume gli indirizzi prevalenti della attuale dottrina penologica, non può passare sotto silenzio. La commistione derivante dalla comminatorie congiunte di pene principali detentive e non, ha comportato notevoli intralci e perplessità; ha reso ancora più ardua l'applicazione dei nuovi istituti, come appare — del resto — proprio nella fattispecie qui in esame.

Di conseguenza, il futuro affidamento, anche se sarà di natura «giudiziaria» e non penitenziaria, continuerà a produrre l'estinzione del reato (ed *a fortiori* anche della pena e degli altri effetti penali), ma si riferirà ad una sola pena principale, detentiva o non detentiva (le pene per i delitti saranno l'ergastolo, la detenzione e la multa, tra di loro mai congiuntamente applicabili).

La scelta operata da Rocco fa sì che tutte le pene principali, e quindi anche quelle pecuniarie, hanno carattere di vere e proprie pene, ancorché determinino un credito per lo Stato (peraltro convertibile in caso di insolvenza).

Esse soggiacciono in tal modo ai criteri tutti inerenti alle pene e non ai crediti meramente finanziari.

La multa è pertanto la pena pecuniaria destinata, attualmente in via disgiuntiva o congiuntiva, ai delitti, come risulta dall'art. 17 del c.p., una norma-base dell'ordinamento penale attuale.

4. — Non è il caso di insistere sulla intima correlazione esistente tra il reato e la pena, conseguenza ineluttabile della dichiarazione di responsabilità, cui neppure il giudice può sottrarsi, potendo soltanto quantificarla tra il limite edittale minimo e quello massimo.

Da ciò consegue che, nel sistema, una volta venuto meno il reato per «estinzione», non può più sussistere la pena, sia quella principale che quella, eventuale, accessoria.

D'altra parte, il codice prevede anche delle cause di estinzione della sola pena, che qui non interessano, perché l'art. 47 ultimo comma precisa che l'esito della prova estingue il reato ed ogni effetto penale della condanna, terminologia ampia che si ricollega a quella usata per l'istituto della riabilitazione dall'art. 178 del c.p.

Tale istituto è inserito tra le cause di estinzione della pena (libro primo del c.p., capo secondo del titolo sesto) per il semplice fatto che la riabilitazione giudiziale (quella di diritto è stata abbandonata da Rocco) può intervenire soltanto passati almeno cinque anni dal giorno in cui la pena è stata estinta per espiazione o per altra causa.

In effetti, la peculiarità dell'istituto consiste nel fatto che l'effetto estintivo riguarda soprattutto gli «effetti penali della condanna».

Al riguardo l'autorevole dottrina del tempo insegna che con la riabilitazione lo Stato rinuncia alla potestà di mantenere una persona soggetta alle pene accessorie ed agli «effetti penali della condanna».

È pertanto una causa di estinzione dello stesso rapporto punitivo, reintegra il soggetto nella capacità giuridica perduta a seguito della condanna e restituisce i diritti soggettivi originari.

5. — Comunque è certo che l'esito favorevole della prova nell'affidamento estingue il «reato» e ciò per esplicita disposizione di legge che ha in tal modo aggiunto altra causa estintiva del reato a quella già prevista dal codice Rocco:

Il reato, dice la relazione al c.p., non è una mera entità giuridica; è anche un fatto storico che come tale è produttivo di quella conseguenza giuridica che è la pena.

Se interviene una causa che estingue l'efficienza giuridico-penale del fatto, questo cessa di essere reato, che è estinto: sopravvive soltanto come fatto giuridico «per altre conseguenze di diritto» e come «fatto storico». Viene così a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato.

La relazione ministeriale del tempo rincara la dose: «La causa di estinzione del diritto soggettivo di punire non si limita a spiegare la sua efficacia sulle pene e sugli effetti penali, ma tende ad effetti più profondi e radicali, ossia far cessare ... il rapporto originario nascente dal reato. E se il legislatore lascia talvolta sussistere talune conseguenze penali, ciò costituisce una deviazione eccezionale ... che non intacca essenzialmente ... l'affermazione che la esistenza del reato rimane compromessa dalla causa estintiva».

Aggiunge e precisa il collegio che con gli istituti della riabilitazione e dell'affidamento in prova, si cancellano anche gli effetti penali di cui sopra si è detto.

Una prima conclusione è così ovvia: nessuna pena può sopravvivere all'estinzione del reato e, se l'estinzione riguarda anche gli effetti penali della condanna, a maggior ragione tale incompatibilità emerge in modo evidente.

6. — L'esame dell'istituto dell'affidamento in prova, porta a sua volta alle stesse conclusioni.

Tale istituto costituisce l'essenza stessa, il punto qualificante della riforma del 1975 e ne costituisce quello che è stato felicemente chiamato il «fiore all'occhiello».

Come tale deve essere considerato: se cade l'affidamento, la riforma ne riceve una ferita mortale.

Infatti, premesso che — come ha ormai da tempo affermato anche la Corte — l'affidamento è un modo particolare di espiare la pena ad ogni effetto, fuori dal carcere, appare evidente dai lavori parlamentari e da tutta l'elaborazione dottrinale successiva, che l'istituto *de quo* realizza nel modo più alto la finalità rieducativa della pena, voluta dall'art. 27 della Costituzione, ribadita dall'art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tale caratteristica appare in tutta la sua rilevanza specialmente dopo la riforma dell'istituto attuata nel 1986 con la riforma che ha accentuato la flessibilità e la premialità della pena, attraverso la massima responsabilizzazione del condannato e l'incentivazione a porre in atto soltanto condotte coerenti con la finalità rieducativa della pena e quindi rispettose delle prescrizioni imposte (prima fra tutte quelle di *honeste vivere*, vale a dire di non commettere più illeciti di natura penale).

7. — La Corte costituzionale, dal suo canto, ha già affrontato il problema sotto vari aspetti qui rilevanti.

Con la sentenza n. 185 del 13 giugno 1985 ha stabilito che, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione all'affidamento (vale a dire di revoca «senza colpa»), il periodo vale come espiatione della pena. In altri termini non è possibile l'equiparazione tra il venir meno della prova per cause indipendenti dalla volontà del condannato e l'esito negativo della prova stessa.

L'affidamento pertanto non è una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, ha detto la Corte, che consiste nel sostituire un trattamento inframurale con altro extramurale.

La sentenza n. 312 del 6 dicembre 1985 ha ribadito i concetti suddetti con riferimento alla sopravvenienza di altri titoli esecutivi.

Con la fondamentale decisione n. 343 del 22 ottobre 1987 la Corte ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 47 nella parte in cui non precisava che il tribunale di sorveglianza avesse il potere di stabilire, in caso di revoca, se parte del periodo di affidamento potesse essere considerato valido ai fini espiativi, in quanto non interessato da motivi di revoca per negativa condotta.

8. — La dottrina non ha mancato di sottolineare che l'art. 47, dodicesimo comma, ha introdotto nel nostro sistema una nuova causa di estinzione della pena avente una portata indiscutibilmente ampia, che si estende alle pene accessorie ed a tutti gli effetti penali; che impedisce la contestazione della recidiva e la declaratoria di abitualità. Rimane soltanto l'iscrizione della condanna (peraltro non indicata nel certificato penale spedito a richiesta di privati).

Sulla natura dell'«esito positivo» della prova si possono identificare due tesi. La prima pone l'accento sull'accertamento, della avvenuta risocializzazione del condannato, la seconda si accontenta della mera osservanza delle prescrizioni e del passaggio del tempo.

In entrambe le ipotesi, peraltro, una volta che il tribunale, sulla base degli accertamenti compiuti, emette il giudizio di «meritevolezza», certifica e sigilla in modo definitivo l'avvenuto recupero del condannato, che viene così reimmesso nella società, in modo «forte» cancellando di fatto la sentenza di condanna. Non vede il tribunale come possa sopravvivere a tutto ciò una pena pecuniaria che, se non pagata anche senza colpa del condannato (per es. a causa di oggettiva, incolpevole povertà), finisce per tramutarsi in una sanzione penale anche se non detentiva, ma comunque tale e dotata di una afflittività non trascurabile (limitazioni alla libertà di movimento nel territorio, impossibilità di pilotare autoveicoli, obbligo di presentarsi ogni giorno al controllo da parte delle FF.OO., ecc.).

9. — Ad avviso del collegio, la premialità è ormai un fenomeno presente in modo pesante nel diritto sostanziale ed in quello processuale e si pone come sanzione positiva che, concretandosi in un vantaggio, funge al tempo stesso da premio e da incentivo per la realizzazione di certe condotte.

L'affidamento in prova, dal suo canto, è stata la prima attuazione di tale principio ed è stato posto nel 1975 come misura penitenziaria, in una sede privilegiata ed importante, perché si trattava di «catturare» sopra ed innanzi tutto l'adesione del detenuto a quel «trattamento rieducativo» che è la vera novità del sistema attuante l'art. 27 della Costituzione, in quanto supera la logica clemenziale tradizionale propria di istituti quali la sospensione condizionale, della pena, la liberazione condizionale, la grazia.

Non ostante ciò, è evidente che l'affidamento ormai sta stretto nel penitenziario, tanto è vero che ormai da un lato può concedere anche a chi non ha mai conosciuto il carcere, dall'altro si propone (vedi la bozza Pagliaro del nuovo codice penale) di trasformarlo da misura «penitenziaria» a misura «giudiziaria», affidandola cioè allo stesso giudice della cognizione.

Anche in siffatta prospettiva, è evidente che la misura non può che comprendere «tutte» le pene e «tutti» gli effetti penali della sentenza di condanna. Diversamente sarebbe come sospendere condizionalmente, con la stessa condanna, la sola pena detentiva.

D'altra parte, il capo sesto della legge penitenziaria era ed è intitolato «misure alternative alla detenzione» ma tale dizione è ormai superata, come si è detto sopra e come la Corte costituzionale ha riconosciuto.

10. — Il primo comma dell'art. 47, inoltre, specifica quale presupposto «se la pena detentiva inflitta non supera gli anni tre ...», ma l'articolo tutto non accenna mai, e neppure esplicitamente esclude, la pena pecuniaria principale che — di conseguenza — non gioca alcuna rilevanza ai fini della ammissibilità e viene travolta, invece, dall'esito della prova come dice l'art. 47, ultimo comma, che commina l'estinzione «della pena» *tout court* (e non solo di quella detentiva).

Tali osservazioni sono giustificate in linea storica, dal fatto che l'affidamento nel 1975 è stato introdotto nel penitenziario, con riguardo soprattutto alla pena detentiva, il che ha posto in secondo piano ogni altra pena, pur principale, non detentiva.

Non può, pertanto, il collegio condividere l'assunto della Cassazione secondo cui l'art. 47 deve essere interpretato con esclusivo riferimento alla pena detentiva e la pena pecuniaria è «strutturalmente e funzionalmente diversa».

Ciò è vero, ma è pur sempre pena principale, comminata ed applicata per legge in modo congiunto, per lo stesso reato.

Ugualmente incomprensibile è la pretesa di ritenere la dizione «ogni altro effetto penale» di cui all'art. 47, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario 1975 dall'identica (si noti «identica») dizione usata dal codice Rocco del 1931 nel primo comma dell'art. 178 del c.p.

Fino a prova contraria, tutta la dottrina fin dalle origini, ha considerato che gli effetti penali della sentenza di condanna sono sempre gli stessi e tassativi.

11. — Infine, il collegio non ha dubbi nel concordare che in tema di liberazione condizionale, l'art. 177, secondo comma, del c.p. fa riferimento alla sola pena detentiva che «rimane estinta». Ma il richiamo non è conferente, in quanto è assolutamente impossibile porre sullo stesso piano due istituti (la liberazione condizionale e l'affidamento) che sono profondamente diversi, che hanno origini storiche non coincidenti e finalità altrettanto diverse. Basti pensare che l'art. 176 del c.p. esige il «sicuro ravvedimento», concetto estraneo all'affidamento.

Confondere i due istituti significa compiere un passo indietro rispetto alla riforma penitenziaria del 1975 e ripudiare le conquiste di civiltà e di libertà degli ultimi trenta anni.

Infatti, la relazione al reg. penit. del 1931 affermava che «l'esecuzione delle lunghe pene può avere per ultimo stadio la liberazione condizionale», ritenuto dalla dottrina dominante come un «riacquisto condizionato e limitato dalla libertà personale», dottrina che criticava l'inserimento di tale istituto tra le cause estintive della pena, perché in effetti si trattava della «regolazione generale della reclusione», che non estingueva né modificava l'essenza e la durata della pena. Era in effetti una rinuncia condizionata dello Stato «a completare l'esecuzione carceraria della pena» sostituendo tale periodo finale con la libertà vigilata.

Lo stato giuridico di un liberato era quello di un condannato che in parte doveva ancora scontare la pena irrevocabilmente inflittagli.

Il suo stato giuridico rimaneva immutato, perché si modificava soltanto il «modo di esecuzione della pena», mediante un atto di amministrazione penitenziaria.

In altri termini si considerava la liberazione condizionale un grado di esecuzione della pena, esecuzione attenuata nell'ultima fase (la c.d. teoria del congedo).

La distanza tra i due istituti appare in tal modo incolmabile anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 25 maggio 1989 che pur ha giustamente visto la libertà vigilata, conseguente alla concessione della liberazione condizionale, come una modalità di espiatione della pena fuori dall'istituto.

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 177, primo comma, del c.p. nella parte in cui, in caso di revoca del beneficio, non consentiva al tribunale di determinare la pena detentiva ancora da scontare.

Nulla la Corte ha detto circa la sorte della pena pecuniaria, se congiuntamente applicata, lasciando intendere che il beneficio suddetto era da considerare esclusivamente legato alla pena detentiva.

La Corte ha applicato, peraltro relativamente ai soli effetti della revoca, gli stessi principi affermati in tema di affidamento in prova con la decisione n. 343 del 29 ottobre 1987. Ciò non significa però che le due misure possono essere confuse ed abbiano eguale natura ed ambito di applicazione.

Siffatta pretesa sarebbe antistorica e contraria alla lettera ed alla *ratio* della legge.

In particolare, nel caso in esame, non di revoca si tratta, ma esattamente dell'opposta soluzione, quella fisiologica, che porta il tribunale di sorveglianza a dichiarare l'estinzione della pena (tutta nel caso di affidamento, soltanto quella detentiva nel caso della condizionale).

P. Q. M.

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui l'esito positivo della prova nell'affidamento estingue soltanto la pena detentiva e non anche la pena pecuniaria, laddove irrogata congiuntamente con la stessa sentenza di condanna, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione e con il principio di ragionevolezza;

Ordina la sospensione del presente procedimento;

Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale in Roma previa comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato e notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Brescia, addì 2 dicembre 1994

Il presidente: ZAPPA

Il magistrato di sorveglianza: MAURIZIO

I giudici - esperti: ROMANO - DOLCINI

4C0414

N. 206

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal tribunale di sorveglianza di Brescia
sull'istanza proposta da Giammona Diego*

Ordinamento penitenziario - Permesso premio - Reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di diniego del permesso - Procedura - Ritenuta inapplicabilità (per giurisprudenza della Corte di cassazione) in tale ipotesi del procedimento di sorveglianza così come disciplinato dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale - Violazione dei principi della inviolabilità della libertà personale, del diritto di difesa, della funzione rieducativa della pena e dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti concernenti la libertà personale.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, terzo e quarto comma).

Cost., artt. 13, 24, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Giammona Diego nato a Palermo il 1º maggio 1949, residente a Bergamo, via Borgo Palazzo n. 13, detenuto nella casa circondariale di Bergamo avente per oggetto: reclamo del detenuto avverso il rigetto di un permesso da parte del magistrato di sorveglianza di Bergamo (n. 479/93 r.p. del 5 ottobre 1993);

MOTIVAZIONE

1. — Con decreto del 5 ottobre 1993 il magistrato di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio avanzata da Giammona Diego detenuto nella casa di Bergamo con fine pena 29 agosto 1977, a seguito di condanne cumulate con provvedimento 10 maggio 1993 del p.m. di Bergamo.

Il condannato ha proposto reclamo.

Questo tribunale, all'udienza odierna deve esaminare il reclamo, tempestivamente proposto dal condannato, che è stato citato ai sensi dell'art. 666 del c.p.p.

Il procuratore generale ha contestato la legittimità del ricorso a tale rito; nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo.

Il collegio è competente a decidere circa l'ammissibilità e la fondatezza del reclamo suddetto.

2. — La Corte di cassazione interpretando l'art. 30-bis, quarto comma, ordinamento penitenziario, ha sempre sostenuto che nessuna impugnazione è ammissibile avverso la decisione del tribunale di sorveglianza, trattandosi di un provvedimento di natura non giurisdizionale ma amministrativa e riguardando non già lo *status libertatis* dell'individuo, ma soltanto una modalità particolare di trattamento penitenziario e di espiazione della pena.

Tanto che l'esame del reclamo di norma avviene in camera di consiglio e senza contraddittorio; da ciò consegue la non ricorribilità per cassazione della decisione collegiale.

Su tale linea è sempre stata la Cassazione. Si vedano tra le tante le più recenti sentenze n. 23 del 18 febbraio 1988 (Gammino); n. 6012 del 16 agosto 1988 (Toselli); n. 3192 del 30 gennaio 1988 (Bollino); n. 2072 del 5 giugno 1991 (Morelli); n. 3345 del 16 ottobre 1991 (Leonardi); n. 1253 del 5 maggio 1992 (Calamanti); n. 4475 del 2 dicembre 1992 (Carioli), ecc.

3. — Questo tribunale non ha mai condiviso l'indirizzo suddetto, peraltro recepito dalla Corte costituzione nella ordinanza n. 1163 del 29 dicembre 1988 e nella sentenza n. 188 del 4 aprile 1990. La Corte nella seconda ha dichiarato non fondata la questione (sollevata dal tribunale di sorveglianza di Napoli) di legittimità degli artt. 53-bis e 14-ter dell'ordinamento penitenziario.

Nella prima ha dichiarato che il tribunale di sorveglianza in sede di esame del reclamo per permesso non era legittimato a sollevare questioni di costituzionalità avverso il relativo procedimento finalita' volte a regolare «la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari» e «caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate».

La Corte ribadì, in tal modo, decisioni precedenti (n. 87/1978, 107 e 166 del 1984), recependo la giurisprudenza dominante della Cassazione, ritenuta in tal modo ed inspiegabilmente intoccabile.

Ad avviso del collegio, ben poteva essere, ed era, che la predominante giurisprudenza di legittimità, non fosse in linea con il dettato costituzionale.

In particolare era proprio sulle «caratteristiche» del permesso e delle altre misure alternative che bisognava riflettere più a fondo e con maggiore attenzione. Tali caratteristiche sono certamente presenti e peculiari nel dettaglio; nella sostanza però non sussisteva né sussiste diversità.

4. — Le suddette decisioni sono state superate dal nuovo codice di procedura penale.

Questo tribunale ha sollevato (in causa Zambo, ordinanza n. 146/92 del 6 maggio 1992) il problema generale.

L'eccezione è stata accolta (sia pure con particolare riferimento all'art. 53-bis dell'o.p.), dalla Corte, con la sentenza n. 53 dell'8 febbraio 1993, che ha finalmente fatto giustizia, dichiarando l'illegittimità degli artt.:

1) 236, secondo comma, delle disposizioni di att. del c.p.p.;

2) 14-ter, primo, secondo e terzo comma, dell'ord. penit.;

3) 30-bis dell'ord. penit.,

«nella parte in cui non consentano l'applicazione degli artt. 666 e 678 del c.p.p. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio».

5. — Considerata anche la tesi sostenuta dal procuratore generale, il collegio ritiene che la Corte debba essere nuovamente investita del caso, con specifico riferimento al ricorso avverso la decisione in sede di reclamo per permesso premio.

Infatti, il dispositivo della sentenza succitata n. 53/1993, suscita alcune perplessità che soltanto la Corte potrà chiarire.

Mentre il dispositivo fa specifico ed unico riferimento al recupero della pena espiata in permesso (art. 53-*bis* dell'o.p.), lo stesso dispositivo dichiara anche l'illegittimità costituzionale degli artt. 236 delle disp. att.; art. 30-*bis* dell'o.p. e 14-*ter* dell'o.p., che pur riguardano questioni di natura assolutamente diversa e precisamente:

- 1) l'estinzione della pena nei casi di positiva conclusione dell'affidamento e della liberazione condizionale;
- 2) il reclamo in tema di permessi ai detenuti (artt. 30 e 30-*ter*);

3) l'esame del reclamo in tema di sorveglianza particolare (sulla quale di recente è intervenuta la Corte con sentenza n. 349 del 24 giugno 1993 che ha espressamente ribadito che l'istituto di cui all'art. 41-*bis* deve consentire sempre il sindacato da parte del giudice ordinario che, in caso di reclamo, eserciterà il controllo giurisdizionale che l'ordinamento gli attribuisce in via generale su tutti i provvedimenti concernenti l'esecuzione della pena, come già detto nella sentenza n. 53/1993).

La Corte in altri termini dovrà precisare se la sua decisione si estenda a tutti i tre casi suddetti.

Qui interessa in particolare il caso n. 2), in ordine al quale si impongono alcune ulteriori osservazioni.

6. — Il permesso, anche premiale, non sembra proprio un recupero di libertà attuato in via meramente amministrativa e quale mezzo per regolare la vita negli istituti.

Il condannato in permesso è invece in libertà; viene di fatto sottoposto alla libertà vigilata, nel senso che deve osservare le prescrizioni impartite dal magistrato (il tutto per ben quarantacinque giorni ogni anno e per i più vari motivi).

Il tempo trascorso in permesso è valido ai fini della espiazione (salvo art. 51-*bis*) ma questa non è una ragione valida per sostenere la tesi contraria. Anzi, ne è un sostegno. Infatti, anche il tempo trascorso in semilibertà ed in affidamento valgono ai fini espiativi, eppure nessuno dubita che i relativi provvedimenti abbiano natura giurisdizionale. E su tale punto è superfluo ricordare tutte le decisioni della Corte costituzionale.

La verità è che — piaccia o non piaccia — il permesso è una misura non solo premiale, ma alternativa al carcere, è una misura come le altre, tipica della riforma penitenziaria, in linea con l'art. 27 della Costituzione, con la sola differenza che ha una durata inferiore alla semilibertà ed è amministrata in primo grado dal magistrato monocratico, senza contraddittorio sulla base dei risultati della osservazione della personalità.

Che si tratti di una misura alternativa che riguarda lo *statut libertatis* del condannato (*status* non contestabile in linea di fatto e diritto), discende anche dal fatto che la riforma attuata con il d.-l. 9 giugno 1992, n. 306, (già convertito in legge) ha incentrato la sua attenzione in senso restrittivo anche sul permesso premio, equiparato alle altre misure (ivi compresa quella amministrativa dell'ammissione al lavoro esterno di cui all'art. 21 dell'o.p. cui il magistrato è sostanzialmente estraneo).

Al riguardo basta leggere l'art. 4-*bis*, primo comma, prima parte, dell'o.p. nell'attuale formulazione.

L'equiparazione a questo punto è legislativa e non si giustifica più una disparità di procedura e quindi di tutela dei diritti del condannato, che devono essere sempre garantiti, anche sotto il profilo dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Tale norma esige che tutti i provvedimenti concernenti la libertà personale, emessi da «organi giurisdizionali» sono ricorribili per Cassazione. La stessa Corte (fin dalla sentenza n. 53 del 29 maggio 1968) ha affermato che è indifferente, ai fini che ne occupano, la natura — giurisdizionale o amministrativa — dell'atto. È esclusivamente rilevante che il relativo provvedimento concerna la libertà personale.

È però chiaro che il collegio qui non condivide l'assunto di base, secondo cui l'art. 111 della Costituzione avrebbe valore soltanto quando un soggetto passa dallo stato di libertà totale a quello vincolato e viceversa.

Tale visione è antiquata, propria di un sistema che conosceva soltanto la libertà ed il carcere, che non conosceva le misure alternative alla pena, né ipotizzava che una pena detentiva si potesse scontare «fuori» da un istituto di pena.

7. — Una attenta lettura della sentenza n. 53/1993 consente di affermare che la Corte, ha posto a base del suo discorso l'art. 2, n. 96) della legge delega al c.p.p. che con «riferimento ai provvedimenti concernenti le pene» impone «garanzie di giurisdizionalità».

La tutela del diritto di difesa e della libertà personale si impone «anche nella fase esecutiva della pena» in coerenza con il progetto educativo che questo sattend.

La Corte, richiamando la precedente sentenza n. 188/1990, ha detto che il permesso ha natura «sostanzialmente fiduciaria» e «carattere di premialità progressiva».

Inoltre, il beneficio non può essere escluso dall'ambito della esecuzione «attesa l'ampia eccezione che la delega conferisce» ... richiamando tutti i «provvedimenti concernenti le pene ...».

Pertanto la regola processuale non può difettare dei requisiti necessari, quali la *vocatio in ius*, il contraddittorio e «l'impugnabilità del provvedimento».

Di conseguenza, il termine previsto dall'art. 666 del c.p.p. è incompatibile con qualsiasi altro termine inferiore previsto (come i dieci giorni di cui all'art. 31-bis dell'o.p.) e con la non ricorribilità per cassazione della decisione sul reclamo (talvolta affermata dalla giurisprudenza di legittimità).

Ad avviso del collegio, ne consegue che anche il procedimento previsto dall'art. 30-bis (pur non esplicitamente citato nella parte motiva della sentenza, ma soltanto nel dispositivo) è definitivamente privato «delle richieste garanzie di giurisdizionalità» nel senso non si seguisse la procedura di cui all'art. 666 del c.p.p.

8. — Esaminando, quindi, il reclamo di un condannato in tema di permesso il tribunale deve citare l'interessato ai sensi degli artt. 666 e 678 del c.p.p.; concedere il termine di rito; assicurare il contraddittorio tra difesa e p.m.

Il provvedimento successivo ha natura giurisdizionale, deve essere notificato e può essere proposto ricorso per cassazione.

Diversamente operando, si violano dei principi di legge ormai indefettibili e chiari, quali l'inviolabilità della libertà personale, il diritto di difesa, la tendenza della pena alla rieducazione, l'impugnabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali concernenti la libertà personale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante, pregiudiziale al decidere e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, dell'o.p., nella parte in cui esclude l'applicazione del procedimento di sorveglianza, così come regolato dagli artt. 678 e 666 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 13, 24, 27 e 111 della Costituzione;

Sospende il procedimento;

Ordina la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che al procuratore generale, all'interessato, al difensore;

Ordina la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale di Roma.

Brescia, addì 16 novembre 1993

Il presidente: ZAPPA

Il magistrato di sorveglianza: FACCHIN

I giudici esperti: CHIAGANO-LUCINI

94C0415

N. 207

Ordinanza emessa il 29 dicembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma sulle istanze proposte da Ahmed Safar Mohammed

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a detenzione con sentenza passata in giudicato (pena residua inferiore a 3 anni) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Irragionevole trattamento differenziato tra cittadini e stranieri - Violazione del principio di finalità di prevenzione e di rieducazione della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista l'istanza di espulsione dallo Stato presentata il 10 ottobre 1993 da Ahmed Safar Mohammed alias Haddad Emile nato a Beirut il 25 luglio 1957, detenuto presso la C.R. di Viterbo e il parere del p.m., che ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

O S S E R V A

Il Ahmed Safar Mohammed è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e di L. 40.000.000 di multa con sentenza di questo g.i.p. 13 maggio 1991 confermata con sentenza 5 febbraio 1992 della corte di appello di Roma, irrevocabile il 24 marzo 1992.

Il Ahmed Safar Mohammed si trova nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 12-bis e ter della legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, per ottenere la richiesta espulsione dallo Stato: risulta infatti cittadino straniero, condannato con sentenza passata in giudicato, deve scontare una pena residua inferiore a tre anni di reclusione, è infatti detenuto dal 3 ottobre 1990, è in possesso di passaporto n. 489810 della Repubblica libanese valido per l'espatrio e non si ravvisa alcuna delle ragioni impeditive previste dalla legge.

È rilevante, pertanto, la questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 7, comma 12-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39) come aggiunto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296), per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui la predetta norma consente l'espulsione per gli stranieri «condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggiore pena, non sia superiore a tre anni di reclusione». La questione, sollevata dal p.m. per contrasto con l'art. 3 e dal g.i.p., d'ufficio, per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, non appare manifestamente infondata.

Quanto al contrario con il principio di uguaglianza, si rileva che la norma in questione prevede soltanto per lo straniero la possibilità di sottrarsi all'esecuzione della pena (totalmente o parzialmente) chiedendo e ottenendo l'espulsione.

La valenza del principio di uguaglianza nei confronti dello straniero — più volte affermata dalla Corte costituzionale con riferimento ai diritti fondamentali (sentenze nn. 120/1967, 104/1969, 14/1979, 47/1977, 215/1983 e 490/1988) — non può non essere riconosciuta anche in relazione alle posizioni giuridiche passive, quali la restrizione della libertà personale a seguito di sentenze penali definitive di condanna.

Ciò premesso, non sembra che il trattamento differenziato tra cittadini e stranieri sia ispirato alla ragionevolezza.

Non si ravvisano giustificazioni logiche alla disparità di trattamento tra cittadino e straniero, tanto più evidente e ingiustificata qualora i due soggetti fossero correi nello stesso reato e condannati alla medesima pena.

Non sembra, in particolare, potersi ritenere conforme a ragionevolezza il fatto che il legislatore per un lato aggrava il trattamento per lo straniero — imponendo che sia espulso, una volta espiata la pena (artt. 211 del c.p. e 86 del d.P.R. n. 309/1990) — per l'altro lo attenua, consentendo l'espulsione in sostituzione dell'espiazione della pena.

Quanto al contrasto con l'art. 27 della Costituzione, si rileva che la norma in questione impedisce (totalmente o parzialmente) l'attuazione della finalità rieducativa del condannato che si effettua con il trattamento penitenziario.

Se, poi, si riconosce ancora alla pena una natura polifunzionale (Corte costituzionale nn. 12/1966, 22/1971, 179/1973 e 264/1974) così da ritenerla diretta anche alla dissuasione, prevenzione e difesa sociale (Corte costituzionale nn. 264/1974; 107/1980), non si può rilevare che la norma in esame impedisce l'attuazione delle predette finalità, garantendo allo straniero una previsione di impunità di fatto (totale o parziale) e consentendo conseguentemente alle organizzazioni criminali di introdurre stranieri nel territorio nazionale al solo scopo di utilizzarli per l'esecuzione di reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, succ. mod., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione italiana, nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva che non sia superiore a tre anni di reclusione è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza»;

Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 29 dicembre 1993

Il giudice per le indagini preliminari: DE CESARE

94C0416

N. 208

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Pesaro
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Amantini Olga*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Esaminati gli atti della causa iscritta al n. 2713/92 r.g.;

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza 16 gennaio 1992 il pretore del lavoro di Pesaro accoglieva il ricorso proposto da Amantini Olga nei confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto della ricorrente alla integrazione al minimo anche della pensione di reversibilità nella misura vigente alla data del 30 settembre 1983 fino al suo progressivo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base;

che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore assumendo che il riconoscimento della cristallizzazione della pensione sarebbe illegittimo in quanto l'art. 6 della legge n. 638/83 andrebbe interpretato in senso diverso da quello sostenuto dal pretore e cioè che l'integrazione non sarebbe più dovuta dal 1° ottobre 1983 sulla pensione di reversibilità neppure in misura cristallizzata;

che in corso del giudizio è intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 11, comma ventidue, impone al giudice l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 638/1983 in senso favorevole alle tesi dell'I.N.P.S.;

Ritenuto che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma ventidue, della legge n. 537/1993 in relazione agli artt. 3 e 38 appare rilevante e non manifestamente infondata; sotto il primo profilo, in quanto la decisione della presente controversia comporta necessariamente l'applicazione della norma denunciata e sotto il secondo, perchè la medesima norma risulta confliggere con gli artt. 3 e 38 a motivo della irragionevole distinzione tra soggetti di medesima posizione giuridica (per i primi — titolari di una pensione — continua ad essere prevista la cristallizzazione degli importi non più dovuti quando il diritto all'integrazione si perda per superamento dei limiti di reddito; per i secondi — titolari di più pensioni — la soppressione dell'integrazione è immediata, così determinando il venir meno dell'adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita dell'avente diritto);

Tutto ciò, anche in considerazione del fatto che la norma in questione ripropone una interpretazione già rigettata dal giudice delle leggi (confronta Corte costituzionale, sentenza n. 418/1991 con la quale si è dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma settimo della legge, n. 638/1983 ricorrendo proprio alla tesi accolta dal pretore);

che la norma appare, quindi, incostituzionale anche in relazione agli stessi parametri indicati dalla Consulta con la predetta decisione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953, 295 del c.p.c.;

Dichiara ammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 perchè rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Pesaro, il 18 gennaio 1994.

Il presidente: GIUBILARO

4C0417

N. 211

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Pasin Maria ed altre*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Pasin Maria, Tonin Pierina e Reduce Maria ed avente ad oggetto impugnazione della sentenza 26 febbraio-10 maggio 1993 del pretore di Belluno, uditi i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorsi depositati il 22 luglio 1988 e 2 agosto 1988 gli attuali appellati hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione diretta e di reversibilità e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al trattamento minimo nella forma «cristallizzata» della pensione di reversibilità successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento del diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983.

Con l'impugnata sentenza il pretore ha accolto la domanda, condannando l'istituto a continuare a corrispondere la pensione di reversibilità nella forma «cristallizzata» al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.

Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma della impugnata sentenza, sostenendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato art. 6 del d.-l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o plurititolarità, deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle nella titolarità degli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1° ottobre 1983. L'istituto ha altresì appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di interessi e rivalutazione.

Si sono costituiti gli appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'appello adducendo a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di «cristallizzazione», interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'appellante istituto.

All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994).

94C0420

N. 212

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e De Vido Maria ed altre*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di De Vido Maria, Moroni Saba, Gazzi Giulia e Da Col Domenica ed avente ad oggetto impugnazione della sentenza 26 marzo-3 giugno 1993 del pretore di Belluno, uditi i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 24 marzo 1992 gli attuali appellati hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione diretta e di reversibilità e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al minimo nella forma «cristallizzata» della pensione di reversibilità successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento di tale diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983.

Con l'impugnata sentenza il pretore ha accolto la domanda, condannando l'istituto a continuare a corrispondere la pensione di reversibilità nella forma «cristallizzata» al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.

Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma della impugnata sentenza, sostenendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato art. 6 del d.-l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o pluritolarità, deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle nella titolarità degli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1° ottobre 1983. L'istituto ha altresì appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi.

Si sono costituiti gli appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'appello portando a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di «cristallizzazione», interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'I.N.P.S.

All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno discusso la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994).

94C0421

N. 213

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Casanova Maria Anna ed altra*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Casanova Maria Anna e Zandonella Geltrude, avente ad oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data 26 febbraio-7 maggio 1993, uditi i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorsi depositati il 19 aprile 1990 e 27 novembre 1990 gli attuali appellati hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione di reversibilità e di pensione diretta e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al trattamento minimo nella forma «cristallizzata» della pensione di reversibilità successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento di tale diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983).

Con l'impugnata sentenza il pretore ha accolto la domanda, condannando l'istituto a continuare a corrispondere a pensione di reversibilità integrata al minimo e nella forma «cristallizzata» al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.

Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma della sentenza pretorile, assumendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato d.-l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o pluritolarità, deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle nella titolarità degli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1° ottobre 1983. L'istituto ha altresì appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di interessi e rivalutazione.

Si sono costituiti gli appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'appello, portando a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di «cristallizzazione», interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'appellante istituto.

All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994).

94C0422

N. 214

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Dal Magro Emma ed altre*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Dal Magro Emma, D'Alpaos Luigia e Munaro Gina, avente ad oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data 5 marzo-27 marzo 1993, uditi i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorsi depositati il 14 luglio 1988 e 22 luglio 1988 Dal Magro Emma, D'Alpaos Luigia e Munaro Gina hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione di reversibilità e di pensione diretta e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al trattamento minimo nella forma «cristallizzata» della pensione di reversibilità successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento di tale diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983).

Con l'impugnata sentenza il pretore ha accolto la domanda, condannando l'I.N.P.S. a continuare a corrispondere la pensione di reversibilità integrata al minimo e nella forma «cristallizzata» al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.

Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma della sentenza pretorile, assumendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato d.-l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o pluritolarità, deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle nella titolarità degli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1° ottobre 1983. L'istituto ha altresì appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi.

Si sono costituiti gli appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'appello, portando a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di «cristallizzazione», interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'appellante istituto.

All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994).

94C0423

N. 215

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Robassa Zaira ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Robassa Zaira, Dal Farra Luigia, Dalla Cort Angelo e Bittoni Angelo ed avente ad oggetto impugnazione della sentenza 26 febbraio-15 aprile 1993 dal pretore di Belluno; uditi i procuratori delle parti che all'odierna udienza hanno discusso la causa; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorsi depositati il 27 gennaio 1992, 9 marzo 1992 e 11 marzo 1993 gli attuali appellati hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendoli di essere titolari di pensione diretta e di reversibilità e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al trattamento minimo nella forma «cristallizzata» della pensione di reversibilità successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento di tale diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983).

Con sentenza 26 febbraio-15 aprile 1983 il pretore di Belluno ha accolto la domanda, condannando l'I.N.P.S. a continuare a corrispondere la pensione di reversibilità nella forma «cristallizzata» al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.

Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, sostenendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato art. 6 del d.-l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o plurititolarità, deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle nella titolarità degli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1° ottobre 1983. L'istituto ha altresì appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi.

Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, portando a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di «cristallizzazione», interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'appellante istituto.

All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994).

94C0424

N° 216

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bristot Maria ed'altra*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Bristot Maria e Vecellio Del Monego Giovanna, avente ad oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data 26 febbraio-7 maggio 1993, uditi i procuratori delle parti ha pronunziato la seguente ordinanza.

Con ricorsi depositati il 27 gennaio 1990 Bristot Maria e Vecellio Del Monego Giovanna hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione di reversibilità e di pensione diretta e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al trattamento minimo nella forma «cristallizzata» della pensione di reversibilità successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento di tale diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983).

Con l'impugnata sentenza il pretore di Belluno ha accolto la domanda, condannando l'I.N.P.S. a continuare a corrispondere la pensione di reversibilità integrata al minimo e nella forma «cristallizzata» al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.

Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma della sentenza pretorile, assumendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato d.-l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o plurititolarità, deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle delle quali sono titolari gli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1° ottobre 1983. L'istituto ha altresì appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi.

Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, portando a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di «cristallizzazione», interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'appellante istituto.

All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994).

94C0425

N. 209

Ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da De Castro Carvalho Telma ed altro contro il Ministero degli interni

Famiglia - Cittadina extracomunitaria, residente in Italia, senza attività lavorativa retribuita, ma con attività di casalinga in quanto coniugata con cittadino italiano - Non consentito ricongiungimento con figlio minore extracomunitario, nato fuori dal matrimonio - Mancata equiparazione alla posizione di lavoratore extracomunitario legalmente occupato e residente in Italia - Omessa tutela dell'unità della famiglia - Lesione del principio di equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli legittimi.

Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, primo comma).

Cost., artt. 29 e 30).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 835/93, proposto da Telma De Castro Carvalho e Odorico Erbino, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Mussato e domiciliati presso la segreteria generale del t.a.r., come da mandato a margine del ricorso, contro il Ministero degli interni, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliata *ex lege* per l'annullamento del provvedimento n. 559/443/1524189/A16/91/2 del Ministero degli interni, datato 30 agosto 1993, con il quale si rigettava la domanda di Telma De Castro Carvalho intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per coesione familiare a favore del figlio minore Carvalho De Cerqueira Fabio, nonché della nota della questura di Udine del 7 ottobre 1993 che le comunicava il citato provvedimento ministeriale;

Visto il ricorso, notificato il 26 ottobre 1993 e depositato presso la segreteria con i relativi allegati il 29 ottobre 1993;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato l'8 novembre 1993;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la propria ordinanza n. 393/1993 datata 10 novembre 1993;

Data per letta alla camera di consiglio del 10 novembre 1993 la relazione del consigliere Umberto Zuballi ed uditi, altresì, gli avvocati Mussato per la ricorrente e Viola per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente Telma De Castro, cittadina brasiliana coniugata con il cittadino italiano Odorico Erbino, aveva chiesto al Ministero degli interni di ottenere un permesso di soggiorno per coesione familiare per il figlio Fabio, nato fuori dal matrimonio e cittadino brasiliano anch'esso, allegando una dichiarazione dell'attuale coniuge che garantiva ogni assistenza per il minore.

Con il provvedimento qui impugnato il Ministero degli interni negava la concessione del permesso, in quanto la madre non svolge alcuna attività lavorativa retribuita e pertanto non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 943/1986.

L'istante sottolinea l'interesse del figlio minore ad essere inserito in una vera famiglia, rilevando altresì come la propria posizione di casalinga non dovrebbe ostare a tale esigenza, sia per il regime di comunione dei beni con il marito, sia per la disponibilità manifestata da questi di provvedere al mantenimento del figlio.

In sostanza la situazione della ricorrente dovrebbe, a sensi dell'art. 4, primo comma, della citata legge n. 943/1986, essere equiparata a quella di un lavoratore extracomunitario legalmente occupato e residente in Italia..

Altrimenti opinando, si verificherebbe un'ingiustificata discriminazione a danno dei figli di una straniera coniugata con un italiano.

Il provvedimento impugnato sarebbe altresì contrastante con l'art. 29 della Costituzione, che espressamente riconosce la famiglia come nucleo dotato di potestà e diritti propri, agevolando l'inserimento in essa anche dei figli naturali.

La ricorrente conclude per l'annullamento dell'impugnato diniego.

La resistente amministrazione rileva come l'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sia da considerare una norma eccezionale, non interpretabile quindi né estensivamente né analogicamente a favore di chi, come il figlio della ricorrente, non ha alcun diritto a soggiornare in Italia; in altri termini la disposizione riguarderebbe solo i lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia e ivi occupati, e non potrebbe trovare applicazione al caso in esame; ne discenderebbe la piena legittimità dell'atto impugnato e l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

1. — Come si evince dalla narrativa, la questione di costituzionalità riguarda la norma di cui all'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, nella parte in cui consente solo all'extracomunitario regolarmente occupato in Italia di ottenere il ricongiungimento con i propri figli minori, non ammettendo a tale beneficio i coniugi extracomunitari di cittadini italiani.

2. — La rilevanza della questione appare di tutta evidenza, sia perché risulta pacifico in causa che l'unica ragione del diniego di ricongiungimento del figlio minore della ricorrente sia la carenza in capo ad essa della posizione di lavoratore extracomunitario regolarmente occupato e residente in Italia, sia perché la dizione della legge, volta a disciplinare appunto la posizione dei lavoratori extracomunitari immigrati, esclude la sua applicabilità a chi non si trovi in tale situazione.

La risoluzione della questione di costituzionalità appare pertanto rilevante in quanto decisiva ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, una volta acclarata la sussistenza del danno e del *fumus boni iuris* nella separata ordinanza n. 393/1993 di questo tribunale, che ha provvisoriamente accolto detta istanza cautelare, in attesa appunto della pronuncia sulla questione di costituzionalità.

3. — La denunciata questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, appare a questo collegio non manifestamente infondata sotto vari profili.

Risulta innanzi tutto evidente come la norma, ancorché contenuta nel corpo di una legge avente come finalità quella di disciplinare la posizione dei lavoratori extracomunitari in Italia, presenta l'ulteriore specifico scopo di favorire la riunificazione della famiglie di detti lavoratori. Appare quindi chiaro che essa norma si pone in attuazione dell'art. 29 della Costituzione, che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. In questa luce appare contrastante con detto art. 29 la limitazione della possibilità di ricongiungimento familiare ai soli lavoratori occupati in Italia, con esclusione di chi, come la ricorrente, coniugata con un cittadino italiano, svolga l'attività lavorativa di casalinga, non retribuita, ma costituente indubbiamente un contributo al buon andamento della propria famiglia.

4. — Inoltre il successivo art. 30 della Costituzione, che equipara i figli nati al di fuori del matrimonio a quelli cosiddetti legittimi, subisce anch'esso un *vulnus* nella fattispecie in esame dall'impossibilità, sancita dal ripetuto articolo 4, primo comma, della legge n. 943/1986, di ricongiungimento alla madre di un figlio nato appunto fuori dal matrimonio.

5. — Essendo stata ritenuta, nei limiti suindicati, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, il collegio ritiene di disporre la sospensione del giudizio e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci in merito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 30 novembre 1986, n. 943, nella parte in cui non consente il ricongiungimento di un figlio minore di un extracomunitario residente in Italia quale coniugato con un cittadino italiano, anche ove non svolga attività lavorativa retribuita, per contrasto con gli artt. 29 e 30 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 novembre 1993.

Il presidente: PELLINGRA

L'estensore: ZUBALLI

N. 210

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 1993 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Ferrari Claudio*

Inquinamento - Smaltimento di rifiuti industriali - Previsione, in legge statale, che con leggi regionali siano determinate condizioni e modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti - Conseguente consentita possibilità che con tali leggi venga tolta rilevanza penale a determinati comportamenti, con diversità di trattamento degli stessi, dove le diverse regioni legiferino al riguardo in modo diverso - Violazione dei principi di riserva di legge statale in materia penale e di eguaglianza.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti industriali - Previsione, in legge della regione, della determinazione, da parte della stessa, di condizioni e modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, pur in mancanza delle condizioni (emanazione, non ancora avvenuta, di apposite norme ed altri adempimenti) stabilite dalla legge statale (art. 2, sesto comma, d.l. n. 397/1988, convertito, con modificazioni, in legge n. 475/1988) perché la competenza, ivi prevista, delle regioni al riguardo, possa essere ritenuta operante - Prevista deroga all'obbligo, penalmente sanzionato dalla legge statale (d.P.R. n. 915/1982), della tenuta di registri di carico e scarico per lo smaltimento di materie prime secondarie, attraverso la consentita sostituzione dei registri con altro più semplice tipo di documentazione - Violazione dei limiti delle competenze legislative regionali nonché del principio della riserva di legge statale in materia penale.

[D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, art. 2, sesto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475; legge regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21, artt. 1, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti del precesso penale n. 2371/1993 reg. gen nei confronti di Ferrari Claudio, nato l'8 novembre 1958 a Casalgrande, ivi residente via Giorgione n. 17 imputato come in atti ha pronunciato la seguente ordinanza.

FATTO

L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915/1982 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della soc. coop. a r.l. «Gheo» con sede in Reggio Emilia effettuava lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi (frantumazione di materiale litoide) senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lett. a), del predetto d.P.R. Acc. in R.E. 17 luglio 1992.

Dalla istruttoria dibattimentale (v. documentazione fotografica e, soprattutto, dichiarazioni degli agenti accertatori Gazzini e Garatti) è emerso che il materiale in questione deve definirsi come «materiale inerte di tipo lapideo».

La difesa ha pertanto chiesto — tra l'altro — l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto il predetto materiale deve farsi rientrare nella categoria delle cd. materie prime secondarie più esattamente nella categoria di cui al n. 6 allegato I d.m. 26 gennaio 1990.

La legge regionale Emilia Romagna 18 aprile 1992, n. 21 — premesso all'art. 1 che «con la presente legge la regione Emilia Romagna a norma dell'art. 2, sesto comma, della legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalità per il controllo della utilizzazione delle materie prime secondarie nonché per il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento delle stesse, determina altresì le condizioni e le modalità per l'esclusione delle materie prime secondarie dell'ambiente di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti — aggiunge — all'art. 39 che «... sono escluse dall'applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti le attività di stoccaggio intermedio, trasporto, trattamento ed utilizzazione dei residui dei materiali di cui agli artt. 3 e 14 del decreto Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, svolte da soggetti che abbiano adempiuto a tutte le prescrizioni previste dagli artt. 4 e 5 della presente legge».

Più esattamente — per i fini che interessano il presente processo — poiché il materiale in questione rientra nelle m.p.s. di cui all'art. 3, lett. a), del precitato d.m. 26 gennaio 1990, l'adempimento richiesto dalla normativa regionale è rappresentata dall'invio alla provincia di una dichiarazione sulla attività da svolgere, con una serie di specifiche indicazioni (v. espressamente art. 4, primo comma, della legge regionale Emilia-Romagna n. 21/1992).

Tale adempimento risulta essere stato eseguito da parte della società di cui l'imputato è legale rappresentante (v. lettera Gheo datata 30 giugno 1992 pervenuta in data 6 luglio 1992).

Questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio.

Si prospetta l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 2, sesto comma, d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nonché degli artt. 1, 3 e 4 della legge regionale Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21.

Non manifesta infondatezza della questione.

È principio consolidato quello secondo il quale le cd. m.p.s. non rappresentano assolutamente una categoria autonoma ed alternativa a quella dei rifiuti veri e propri costituendo, viceversa, solo una specie, sia pure particolare, di tale più ampia categoria generale, perché si tratta pur sempre di sostanze di cui il detentore si disfa e ha l'intenzione di disfarsi (v. tra le numerose altre Cass., sez. unica, sent. n. 5/1992 imp. Viezzoli) con i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti.

Il testo letterale del precitato art. 2, d.-l. n. 397/1988 conv. con legge n. 475/1988 consente inoltre di condividere l'affermazione della più autorevole dottrina, sostanzialmente fatta propria nella motivazione della sopra ricordata sentenza delle ss. uu. della Corte di cassazione, secondo la quale perché un rifiuto suscettibile di riutilizzazione economica nello stesso processo produttivo che lo ha generato o in altri processi produttivi possa essere escluso dalla disciplina dettata per i rifiuti veri e propri (e quindi anche dalle sanzioni penali ivi previste) è necessario:

- a) che venga incluso in un apposito decreto governativo di individuazione (v. secondo comma art. 2 prec.).
- b) che il Governo emani indirizzi generali per le attività connesse alla utilizzazione delle m.p.s. (v. quarto comma art. 2 prec.);
- c) che il Governo (v. quinto comma art. 2 prec.) determini norme tecniche generali per queste attività;
- d) che la regione, in conformità a questi indirizzi ed a queste norme tecniche, emani apposita disciplina determinando altresì le condizioni e le modalità per l'esclusione delle m.p.s. dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti (v. sesto comma art. 2 prec.).

Pertanto solo a conclusione di tale a dir il vero assai complicato *iter*, può affermarsi la non applicabilità in concreto della normativa sui rifiuti alle m.p.s.

Allo stato tale *iter* non può certo dirsi portato a termine non avendo lo Stato provveduto all'adempimento sopra indicato alla lett. b).

Con il d.m. 26 gennaio 1990, il Governo si è limitato ad individuare le m.p.s. ed ha determinato le norme tecniche generali relative alle attività connesse alla utilizzazione di tali materie, cioè ha dettato le norme indicate in precedenza sotto le lett. a) e c).

È notorio che tale d.m. è stato annullato in buona parte dalla sentenza n. 512 del 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale, con la ulteriore conseguenza pratica che (v. espressamente motivazione di tale sentenza) in mancanza degli adempimenti e dei controlli previste dalle norme del precitato d.m. dichiarato incostituzionale e pertanto annullate (v. in particolare artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12) la individuazione specifica e concreta della m.p.s. non può neppure essere adempiuta con un grado di certezza appagante e tale da evitare fin troppo facili e prevedibili elusioni del dettato normativo e della sua *ratio* ispiratrice.

Se questo è — in estrema sintesi — il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, pare possa concordarsi con la più volte citata sentenza n. 5/1992 della ss. uu. Corte costituzionale nel punto in cui afferma — in buona sostanza — che l'art. 2, sesto comma, della legge n. 475/1988 appare essere costituzionalmente illegittimo in quanto consente alle regioni di togliere rilevanza penale a certi comportamenti in materia di smaltimento dei rifiuti di cui le m.p.s. costituiscono una semplice «specie» sanzionati penalmente ai sensi della normativa statale di cui al d.P.R. n. 915/1982 con conseguente contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione che enuncia il principio della tassatività della legge dello Stato come fonte esclusiva di previsione (e correlativamente di abrogazione) delle norme incriminatrici.

Inoltre l'art. 2, sesto comma, prec. legge — con l'attribuire alle singole regioni il poteré di determinare altresì le condizioni e le modalità per l'esclusione delle m.p.s. dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti — finisce con il determinare in concreto «la possibilità che le varie regioni legiferano in modo diverso, con effetti evidentemente diversi sulla rilevanza penale di uno stesso compartimento» (v. sent. n. 5/1992 ss. uu. Corte di cassazione). Si può quindi ipotizzare, di conseguenza, il denunciato contrasto dell'art. 2, sesto comma, più volte citato con l'art. 3 della Costituzione che enuncia il principio fondamentale di eguaglianza di tutti i cittadini (indipendentemente, quindi, da ogni appartenenza regionale) davanti alla legge non potendosi ritenere lecita la possibilità che un medesimo comportamento sia considerato reato oppure no a seconda della esistenza/inesistenza di una iniziativa legislativa regionale al riguardo.

La legge regionale Emilia-Romagna n. 21/1992 ha, poi, legiferato nella presente materia pur nella sostanziale mancanza sia degli indirizzi generali di cui al quarto comma art. 2, legge n. 475/1988 (perché mai emanati) sia dalle norme tecniche generali di cui al quinto comma di tale articolo (alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.m. 26 gennaio 1990 di cui alla sent. n. 512/1990 Corte costituzionale) non potendo così dare piena attuazione a quanto disposto dal sesto comma del precedente articolo che impone, appunto, alle regioni di intervenire «in conformità agli indirizzi cd. alle norme tecniche di cui ai commi precedenti».

In altri termini (v. espressamente cass. pen., sez. terza, 4 febbraio 1992, imp. Puppo in cass. pen. 1993, p. 1211-1212, n. 759) in mancanza sia dei predetti atti di indirizzo sia delle predette norme tecniche, la legge regionale non può svolgere il ruolo di attuazione ed integrazione che — espressamente — le è assegnato dall'art. 2, sesto comma, della legge n. 475/1988, rischiando così di creare regimi giuridici differenziati sul territorio finendo con il rendere praticamente inoperanti le norme incriminatrici di cui al d.P.R. n. 915/1982.

Viceversa, la regione Emilia-Romagna ha ugualmente disciplinato la materia oggetto del presente giudizio, pur in mancanza della normativa statale di cui sopra, potendosi così ipotizzare un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale normativa atteso che, da un lato, manca la precisa e specifica cornice definita dalla stessa legge statale per l'esplicazione del potere legislativo regionale ed atteso, dall'altro lato, che la materia non esame non appare rientrare tra quelle costituzionalmente riservate alla legislazione regionale (cfr. art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione).

RILEVANZA DELLA QUESTIONE

Non pare si possano spendere eccessivi commenti per affermare che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale.

Dalla esperita istruttoria, infatti, è emerso che il materiale di cui al capo di imputazione — definibile come «materiale inerte di natura lapidea» deve essere qualificato come m.p.s. ai sensi dell'art. 3, lett. a), del d.m. 26 gennaio 1990 con riferimento al n. 6 di cui all'allegato I di tale decreto.

È stato, poi, rispettato l'adempimento richiesto al riguardo dall'art. 4, primo comma, della legge regionale Emilia-Romagna n. 21/1992 (v. comunicazione sec. Gheò datata 30 giugno 1992). Ne consegue che — ai sensi dell'art. 3 della precitata legge regionale — l'attività posta in essere all'imputato è esclusa dall'applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti donde la sostanziale irrilevanza penale del fatto accertato, sulla base delle precitate norme che si denunciano come sospette di incostituzionalità.

Né la rilevanza della presente questione di legittimità costituzionale può essere esclusa dalla ipotizzabile mancanza dell'elemento psicologico del reato in applicazione dei principi elaborati in tema di buona fede nelle contravvenzioni e dei principi di cui alla sent. Corte costituzionale n. 364/1989.

Si deve, infatti, affermare che una ipotizzabile assoluzione per siffatto motivo postula comunque la necessità di prevedere come reato ai sensi del d.P.R. n. 915/1982 la condotta di cui è processo, circostanza che allo stato pare essere esclusa dalla vigenza della predetta normativa.

Né certo appare possibile procedere alla semplice disapplicazione della predetta normativa regionale come se fosse un semplice atto amministrativo (v. Corte costituzionale n. 285/1990).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel processo penale n. 2371/1993, reg. gen. nei confronti di Ferrari Claudio — in rubrica meglio generalizzato — e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, sesto comma, d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e conseguentemente (a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) degli artt. 1, 3 e 4 della legge regionale Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, addì 28 ottobre 1993

Il pretore: BRUSATI

N. 217

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Nasatti Giacomina e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

che l'impugnazione proposta in via principale verte unicamente sulla parziale riforma della sentenza emessa inter parte dal pretore di Lecco in funzione di giudice del lavoro sul punto diniego della c.d. cristallizzazione alla data del 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo;

che tale diniego era motivato dal fatto che il pretore aveva ritenuto la fattispecie di cui all'art. 6, settimo comma del D.-L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683 operante nel solo caso di cessazione del diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso articolo, in epoca successiva alla data di decorrenza della pensione;

che tale interpretazione si poneva in contrasto con quella fornita dalla Corte di cassazione (sentenza n. 7315/1980), secondo la quale il settimo comma del citato art. 6 garantisce la conservazione dell'importo della pensione erogato alla data della cessazione del diritto alla integrazione, senza distinguere tra cause di cessazione del diritto alla integrazione, se cioè per superamento del limite di diritto compatibile o in virtù del disposto del terzo comma, secondo il quale, in caso di pluralità di pensioni, l'integrazione spetta una sola volta;

che, pertanto, la richiesta era di condanna dell'I.N.P.S. al mantenimento della pensione integrata al minimo nello stesso importo percepito a tale titolo alla data del 30 settembre 1983 fino al superamento dei limiti fissati al quinto e sesto comma dell'art. 6 citato, con interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dalla data di maturazione del credito al saldo;

che nella memoria di costituzione l'I.N.P.S., oltre a chiedere il rigetto della impugnazione di parte avversa, ha proposto appello incidentale;

che la richiesta di rigetto era motivata dalla circostanza che il legislatore, intervenendo nel vivace dibattito giurisprudenziale sorto sull'argomento, aveva introdotto con reiterati decreti-legge, non convertiti, una norma, qualificata espressamente come di interpretazione autentica, dell'art. 6 decreto-legge n. 463/1983 conv. in legge 683/1983, con la quale ribadiva il principio della unicità della integrazione al minimo e della conservazione, dopo il 1° ottobre 1983 del trattamento minimo su di una sola pensione, individuata a norma del terzo comma dell'art. 6;

che, quanto all'appello incidentale, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e cioè che «la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute da parte degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande» e che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore sul suo credito», l'I.N.P.S. ha chiesto che le somme dovute per la rivalutazione fossero limitate solo per la parte eccedente l'importo degli interessi.

Rilevato:

che con l'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in vigore dal 1° gennaio 1994 si è testualmente stabilito che l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683 si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto (1° ottobre 1983), l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato in una sola delle pensioni, come individuata con i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione»;

che tale articolo, sia nella espressione letterale che nel tenore, è norma di interpretazione autentica e come tale retroagisce alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata (art. 6 del d.l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983 e cioè del 1° ottobre 1983);

che il legislatore del 1983 ha sancito, a far data dal 1° ottobre 1983, nel caso di concorso di due o più pensioni, il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo;

che con la interpretazione autentica, nel caso di più pensioni integrate al trattamento minimo, si conserva tale trattamento solo su di una pensione (individuata sulla base dei criteri indicati dal terzo comma dell'art. 6, del d.-l. n. 463/1983) mentre per le altre pensioni il trattamento — certamente inferiore al minimo — va calcolato sulla base della pensione contributiva del lavoratore;

che la questione relativa al diritto alla integrazione delle pensioni I.N.P.S. è stata una tra le più tormentate fino a quando, con sentenza n. 102/1982, la Corte costituzionale ebbe ad indicare al legislatore di riesaminare su di un piano generale l'intera materia, tenendo presenti i principi contenuti negli artt. 3 e 38 della Costituzione e cioè della funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima impedendo trattamenti differenziati quando ricorrono i presupposti di fatto identici (cioè diminuita capacità di guadagno per infermità o per età) che rendono i soggetti meritevoli di eguale protezione;

che con riferimento al regime previdenziale assicurativo si è ormai abbandonato il sistema mutualistico (caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali) e si è introdotto il sistema solidaristico (basato sulla irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni e sul principio della solidarietà, secondo il quale le prestazioni sono lo strumento per l'attuazione dei fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno e alle esigenze di vita dell'assicurato);

che con sentenza n. 173/1986 la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che il contributo versato in proporzione del reddito conseguito, pur non andando a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori (in quanto la realizzazione della tutela previdenziale persegue l'interesse di tutta la collettività e perciò i contributi vengono prelevati in parte dai datori di lavoro e in parte dagli stessi lavoratori e talvolta vengono posti a carico della collettività con la c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali), attribuisce pur sempre un diritto del lavoratore a conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali, nel senso che il legislatore deve tenere conto delle contribuzioni effettivamente prestate, non potendo violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico, ha stabilito che il principio di proporzionalità deve essere inteso ragionevolmente, cioè nel senso che il legislatore non può negare del tutto le prestazioni, né ridurle ad un minimo assoluto, ma deve assicurare in ogni caso le esigenze del lavoratore;

che il legislatore del 1983 ha sancito a far data dal 1° ottobre 1983 il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo nel caso di concorso di due o più pensioni, ma tale divieto non può trovare applicazione con riferimento alle situazioni pregresse, in quanto con sentenza n. 314/1985 la Corte costituzionale ha eliminato dalla normativa previgente al d.-l. n. 463/1983 tutte quelle disposizioni che limitavano in presenza di altre pensioni, il diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, in quanto il divieto comportava una discriminazione di trattamento tra i vari pensionati;

che con sentenza n. 31/1986 la Corte costituzionale ha espressamente indicato come l'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori vada ricondotto nel secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, in quanto costituisce uno strumento atto ad offrire mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori stessi, dovendo essere riguardato sotto un profilo oggettivo (e non più soggettivo, come nel sistema originario) cioè quale garanzia a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario;

che pertanto, l'istituto della integrazione al minimo della pensione non ha natura prevalentemente assistenziale (natura che gli viene attribuita nella relazione al d.-l. n. 14/1992, reiterato il 20 marzo 1992, col n. 237 e il 20 maggio 1992, col n. 293) la quale è invece riferibile alla pensione sociale corrisposta in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 38, ma ha natura previdenziale;

che la interpretazione autentica fornita con l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537 determina una riduzione del trattamento pensionistico goduto fino al 30 settembre 1983 e si pone espressamente in contrasto con la sentenza interpretativa di rigetto n. 418/1991 della Corte costituzionale, secondo la quale «per effetto della sopravvenuta sentenza n. 315/1985 il principio della unica pensione integrata al minimo — affermato dal legislatore del 1983 — deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983, ma non per il periodo antecedente. Ne consegue che, successivamente a tale data, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva il diritto alla integrazione su un solo trattamento, mentre per l'altro la misura della integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per assorbimento in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica (c.d. «cristallizzazione»);

che con ordinanza n. 21/1992 la Corte costituzionale ha ribadito che il riconoscimento del diritto alla integrazione al minimo su una sola pensione (operante dal 1° ottobre 1983 in base alla legge 11 novembre 1983, n. 638) non può avere comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale, viceversa, si cristallizza nell'importo a quella data erogato, con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subiti dalla pensione-base a titolo di perequazione;

che tale principio è stato ribadito con sentenza n. 257 del 1°-8 giugno 1992 della Corte costituzionale la quale richiama la giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 114 e 164/1992; 182/1990; 504/1989; 184 e 1086/1988; 102/1982);

che pur non avendo le sentenze interpretative di rigetto — a differenza di quelle di accoglimento — efficacia costitutiva *erga omnes*, in quanto l'interpretazione c.d. adeguatrice è vincolante solo nell'ambito del giudizio *a quo*, pur tuttavia, in omaggio al principio di conservazione dell'atto legislativo, la Corte costituzionale con la decisione interpretativa indica l'unica interpretazione, fra le diverse, conforme ai principi costituzionali e alla quale la norma rimane condizionata;

che l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, interpretando l'art. 6 del d.-l. n. 463/1982 in modo del tutto autentico con la interpretazione fornita dalla Corte costituzionale come l'unica atta ad assicurare la conformità della norma ai principi costituzionali può mettere in moto il meccanismo della c.d. doppia pronuncia: nel caso di dissenso della interpretazione data dalla Corte costituzionale in una sentenza di rigetto (dissenso che non riguarda necessariamente giudici ma anche il legislatore nella sua attività interpretativa), la successiva proposizione della questione di costituzionalità non può che portare ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale impone detta interpretazione della norma dichiarando incostituzionale il combinato disposto della norma di interpretazione e della norma interpretata;

che, quindi, al pari di ogni altra disposizione normativa, anche le norme di interpretazione autentica, soprattutto in considerazione del loro requisito della retroattività, possono risultare in contrasto con precetti costituzionali;

che con ordinanza n. 161/1993 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili analoghe questioni sollevate da questo tribunale, ma sotto il profilo che il decreto legge che conteneva la norma di interpretazione autentica, non era stato convertito in legge.

Tanto premesso solleva d'ufficio *ex art. 23*, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale.

Essa è certamente ammissibile e rilevante in quanto l'accoglimento della interpretazione autentica fornita col citato art. 11 comporterebbe l'automatico rigetto dell'appello proposto dall'assicurato.

Essa non appare manifestamente infondata, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale:

a) quanto all'aspetto formale si osserva che la norma di interpretazione autentica urta sia contro il principio di ragionevolezza (cfr. sentenza n. 187/1988 Corte costituzionale), sia contro il principio della divisione dei poteri (art. 104 della Costituzione) imponendo al giudice (istituzionalmente preposto a tale funzione) una interpretazione in contrasto con quella che è stata ritenuta la sola conforme ai principi costituzionali;

b) quanto all'aspetto sostanziale si osserva che il diritto alla previdenza, espressamente previsto nell'art. 38, secondo comma della Costituzione, in base al quale ai lavoratori devono essere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, è certamente leso dal mancato riconoscimento della c.d. cristallizzazione delle pensioni integrate al minimo cumulate negli importi maturati al 30 settembre 1983, dal momento che — tenuto conto del regime allora vigente, quale era stato delineato attraverso pronunce di incostituzionalità — esso rappresentava quel minimo indispensabile per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Inoltre risulta violato il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), in quanto il diniego della cristallizzazione degli importi di trattamento minimo delle pensioni non più integrabili costituisce una evidente riduzione (immotivata e irrazionale) del trattamento pensionistico al di sotto di quel livello che alla data del 30 settembre 1983 era stato ritenuto appena sufficiente a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibili, rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) del combinato disposto di cui agli artt. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683 con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione per i motivi dinanzi esposti.

Sospende il presente giudizio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Lecco, addì 14 gennaio 1994

Il presidente: (firma illeggibile)

94C0426

N. 218

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Mazzoleni Clementina Graziosa e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 217/1994).

94C0427

N. 219

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Negri Bambina e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 217/1994).

94C0428

N. 220

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal tribunale di sorveglianza per il distretto della corte di appello di Bari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Favia Matteo*

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi motivi (nel caso di specie: associazione a delinquere di stampo mafioso) - Divieto di concessione dei benefici, in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia), anche nel caso in cui la partecipazione al sodalizio criminoso sia di scarsa importanza - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quei condannati che, pur a fronte di una collaborazione con la giustizia del tutto irrilevante, possono godere dei benefici, per l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno - Prospettata violazione del diritto di difesa e dei principi di irretroattività della legge penale e della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Favia Matteo, nato ad Acquaviva delle Fonti il 18 luglio 1952, avente ad oggetto: affidamento ss./semilibertà.

OSSERVA

Favia Matteo, come sopra generalizzato, condannato con sentenza della corte di appello di Bari del 20 dicembre 1991 a due anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché detenzione illecita di sostanza stupefacente, ha presentato istanza a questo t.s. per essere affidato in prova a servizio sociale o, in alternativa per essere ammesso alla semilibertà. Poiché la condanna attiene a reato c.d. preclusivo ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975, così come novellato dall'art. 15, primo comma, della legge n. 356/1992, non risultando essere state applicate al Favia neppure le circostanze attenuanti esplicitamente previste dalla norma (per cui sarebbe comunque

occorra la collaborazione con la giustizia, se pure «oggettivamente irrilevante»), si è acquisita notizia sulla eventuale collaborazione prestata alla giustizia (che avrebbe dovuto, nel suo caso, invece, essere rilevante) e, ovviamente, sull'attività dei collegamenti con la criminalità organizzata (requisito indispensabile comunque, per poter fruire della misura). Quanto alla collaborazione, non risulta che il Favia l'abbia mai prestata perché (v. nota inviata dalla proc. gen. Bari e sottoscritta dal consigliere estensore della sentenza) ha «assunto un comportamento processuale costantemente negatorio» della sua responsabilità (v. anche dichiarazioni dello stesso condannato, in atti). Quanto alla attualità dei collegamenti, vi sono due notizie contrastanti: la prima, piuttosto vaga e imprecisa sui tempi, della prefettura di Bari che, evidentemente, basandosi solo sulla condanna, dà il Favia per facente parte dell'organizzazione criminale denominata «La Rosa» — quella che, per l'appunto colpita dalla citata sentenza della corte di appello di Bari, dovrebbe essere stata smantellata —; la seconda, dei carabinieri di Acquaviva (luogo di nascita e residenza dell'istante), che esclude, invece, proprio quanto interessa, cioè il collegamento attuale con la criminalità organizzata, molto più attendibile perché motivata, probabilmente, dal comportamento tenuto dal reo — che collabora con la moglie nella conduzione di un'azienda di mobili, e si occupa di due figli gemelli nati prematuramente — successivamente alla condanna. Il tribunale ritiene, per l'appunto, degna di considerazione quest'ultima notizia dal momento che il Favia, vivendo e operando in Acquaviva, anche a causa della condanna riportata è certamente sottoposto dall'Arma a continua sorveglianza. Dati anche gli scarsi precedenti penali, l'attività commerciale avviata e la complessa situazione familiare appare molto verosimile che l'istante, contrariamente all'opinione del prefetto, non abbia più mantenuto alcun collegamento con l'organizzazione criminale. Del resto la notizia pervenuta dalla prefettura pecca di eccessiva cautela e appare piuttosto datata, atteso che si riporta in modo pedissequo alla situazione per la quale l'istante è stato già definitivamente condannato nel 1991.

La mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, quindi, unita alla particolare tenuità della pena, elevata di sei mesi per aver il giudice ritenuto la continuazione con il reato di detenzione di sostanza stupefacente, la levità dei precedenti penali (emissione di assegni a vuoto) fa ritenere a questo t.s. ingiustificata la inammissibilità della concessione, in via di principio, della misura alternativa al caso in esame, a causa delle preclusioni statuite dall'art. 4-bis, primo comma, l.p. — introdotto (con l'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge n. 356 del 7 agosto 1992) in un momento successivo alla condanna — per cui, data la rilevanza della applicazione della norma nel procedimento *de quo*, questo giudice reputa non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale del citato articolo, proposte dall'istante e ritenute anche dal giudicante sotto numerosi profili, che si vanno ad elencare.

a) Contrasto dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge n. 354/1975 con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La norma sospettata di incostituzionalità riserva un trattamento difforme a situazioni che sono analoghe laddove stabilisce che i benefici possono essere concessi anche a coloro la cui collaborazione sia stata oggettivamente irrilevante — sempre che si possano escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata — purché siano state riconosciute circostanze attenuanti previste agli artt. 62, n. 6, 114 o 116, del c.p., e non anche a quei soggetti condannati a una pena particolarmente bassa, come, per l'appunto il Favia, nei riguardi dei quali, mediante l'applicazione di diverse circostanze attenuanti, si possano individuare partecipazioni all'associazione criminosa di scarsissima entità o estremamente marginali, comunque tali da non consentire, anche in questo caso, alcuna possibilità di collaborazione, a causa della irrilevanza della posizione del soggetto nell'organizzazione.

Ancora più iniqua appare la disposizione quando consente, se ricorra la circostanza attenuante dell'art. 62 del c.p., n. 6, rapportabile, si pensi, alla mera situazione economica personale del reo, che criminali incalliti, — con certificati penali costellati di reati gravissimi (e non di sole emissioni di assegni a vuoto) nei quali è abbastanza probabile intuire un particolare tipo di subcultura criminale (che comunque potrebbe continuare a mantenerli in logiche devianti) solo per aver risarcito il danno (magari proprio in virtù di arricchimenti illeciti derivanti dallo stesso reato) —, possano proporre domande astrattamente ammissibili. Un soggetto, invece, che, per i suoi precedenti, appare di irrilevante pericolosità sociale, può vedere preclusa sul nascere la possibilità di ottenere la misura alternativa solo per non essere (stato) in condizioni di appagare le pretese derivanti dal grave danno cagionato dalla potente organizzazione, magari proprio a causa della sua posizione, all'interno della stessa, ininfluyente o meramente occasionale (che non gli abbia permesso l'accumulo degli idonei mezzi economici). Sarebbe quindi opportuno, per rispettare il principio di uguaglianza di fatto, che fosse data la possibilità al giudice del trattamento penitenziario — sempre che manchino, come nella specie, collegamenti attuali dell'interessato con la criminalità organizzata — di valutare la posizione del reo sotto ogni angolazione, soprattutto, si ripete, riguardo a quelle pene particolarmente lievi — addirittura, come nella specie, inferiori al minimo edittale — che lascino trasparire situazioni al limite delle attenuanti degli artt. 114 e 116 del c.p., anche quando non vi sia stata alcuna collaborazione con la giustizia, né alcuna forma di risarcimento del danno. La stessa corte, sia pure in modo sfumato, nella sentenza n. 306/1993, penultimo alinea del paragrafo undicesimo, ha prospettato una possibilità nel senso indicato, evidenziando come nessuna delle ordinanze di remissione avesse, in quella occasione, mosso specifiche censure in tal senso.

b) Contrasto dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975 con il diritto di difesa stabilito nell'art. 24 della Costituzione, nonché dei principii di uguaglianza e ragionevolezza stabiliti nell'art. 3 della Costituzione.

La previsione dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, nel consentire l'ammissibilità dei benefici solo per coloro che abbiano collaborato o collaborino con la giustizia, intacca il principio di difesa in giudizio, costringendo anche l'imputato innocente che intende tutelare il suo diritto al riconoscimento della verità, in fase cognitoria, a funambolismi difensivi nella preoccupazione di un possibile errore giudiziario, che possa dichiararlo colpevole. È certamente vero che il passaggio in giudicato della sentenza, salvo il procedimento di revisione, conferisce certezza giuridica alle situazioni dedotte nel processo, ma è anche vero che — poiché non sempre è possibile di fatto accedere al processo di revisione — il condannato innocente impossibilitato a prestare la collaborazione necessaria al futuro ottenimento di benefici penitenziari, viene a trovarsi doppiamente e irragionevolmente punito rispetto a chi, realmente criminale, si sia offerto di collaborare, nella prospettiva di tutti i numerosi vantaggi che la legge gli concede. In pratica, l'innocente, nel giudizio di cognizione, dovrebbe, per premunirsi dall'incorrere nei rigori della disposizione penitenziaria, dichiararsi colpevole, intralciando il cammino della giustizia e rischiando — con il depistaggio dell'indagine a mezzo false collaborazioni — di incorrere nel reato di autocalunnia, nella prospettiva di poter ottenere, in futuro, se non il riconoscimento della sua innocenza, almeno la libertà, intera o parziale, con l'ammissione alle misure alternative alla detenzione.

La situazione creata dall'art. 4-bis appare, oltre che sospetta di incostituzionalità, una vera assurdità giuridica, perché condiziona irragionevolmente le scelte difensive, imponendo di non tutelare i diritti attuali nel giudizio di cognizione, già concatenandoli a quelli che insorgono nella fase esecutiva: in altre parole, l'innocente sa che, in caso di errore giudiziario, non potrà neppure beneficiare «mai» di misure alternative e permessi, a differenza del vero reo.

Nel caso in esame, la situazione è ancora più drammatica perché la norma, intervenendo con efficacia retroattiva, ha precluso al Favià l'opzione difensiva sopra indicata, pertanto vi è anche

c) Contrasto dell'art. 4-bis, primo comma, della legge n. 354/1975 con il principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25 della Costituzione.

Non vi sono dubbi che le norme che disciplinano l'ordinamento penitenziario abbiano natura sostanziale. Nel momento in cui il codice penale stabilisce il tipo di punizione per un qualsiasi reato, infatti, non determina, se non in modo generale, il contenuto della pena. Nessuna norma, p. es., «descrive» che cosa debba intendersi per reclusione, e dal codice sappiamo solo che questa è la sanzione di tipo restrittivo prevista per i delitti: nulla ci viene detto riguardo al suo contenuto, alla sua natura, in particolare, in cosa detta pena si diversifichi dall'arresto. Ancora maggiormente si rileva questa indeterminatezza se pensiamo alle due specie di pena pecuniaria stabilite dal c.p. L'ordinamento penitenziario, invece, è la normativa che specifica il contenuto delle norme del c.p. sulle pene quando, p. es., individua le condizioni generali della detenzione, le modalità del trattamento, il regime penitenziario, ecc. Anche le norme sulle misure alternative determinano il contenuto della pena detentiva, e in particolare ne connotano l'afflittività: si veda, per tutti l'art. 50 della legge n. 354/1975, quando consente al condannato all'arresto di qualsiasi durata e a quello alla reclusione per un massimo di sei mesi di espiare direttamente la pena in semilibertà senza averne scontato a regime pieno almeno la metà (salvo che non vi siano di già gli esiti dell'osservazione condotta in carcere).

Va poi osservato che, per essere le misure previste dall'ordinamento penitenziario «alternative» alla detenzione, ed essendo questa, nella specie della reclusione e dell'arresto, disciplinata da norme penali sostanziali, stessa natura hanno certamente le norme che regolano le pene alternative.

Riconosciuta, perciò, natura sostanziale alle dette disposizioni, integrative di quelle codicistiche, l'art. 4-bis (nel testo novellato dall'art. 15, primo comma, della legge n. 356/1992) non può non essere sospettato di incostituzionalità quando incide retroattivamente anche sulla libertà personale di coloro che abbiano commesso il reato prima della sua entrata in vigore, precludendo, in assenza di determinati presupposti, non previsti al momento del fatto, l'ammissione ai benefici di legge.

Per quanto già esaminato al punto b), la norma assolve funzione preventiva perché, si ripete, aggrava la posizione esecutiva di coloro che, non solo sono riconosciuti responsabili dei reati di cui agli artt. 416-bis, 630 del c.p. e 74 del d.P.R. n. 309/1990, ma non hanno collaborato (anche involontariamente, per essere i fatti stati precedentemente acclarati) con la giustizia. Questo stato di cose deve poter essere conoscibile, come tutte le norme penali, «prima» della consumazione del reato, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, perché rappresenta una ulteriore restrizione alla libertà personale oltre che un'altro deterrente alla commissione del fatto.

Nel caso di specie, poiché al momento della consumazione del reato (1989), non era necessario, per l'ammissione alla misura alternativa alcun requisito particolare se non quelli relativi alla durata della pena, alle prospettive di reinserimento, ecc., disciplinati espressamente negli artt. 47 e ss. della l.p. e, tanto meno, era prevista la necessità della collaborazione, il Favià è stato del tutto impossibilitato a effettuare scelte conseguenziali.

La previsione legislativa appare ancora più incongrua e irragionevole ove si pensi che altre norme aggravanti il regime penitenziario, introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152 [art. 30-ter, quarto comma, lettera c); 58-quater] sono state espressamente dichiarate irretroattive dal legislatore (disponendo l'applicabilità, con riguardo al giorno della commissione del reato, limitatamente a chi abbia commesso il fatto successivamente al 13 maggio 1991) il quale ha, quindi, con questa determinazione, implicitamente riconosciuto la riferibilità del contenuto dell'art. 25 della Costituzione alle disposizioni che regolamentano l'esecuzione della pena.

d) Contrasto dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975 con il principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato stabilito dall'art. 27 della Costituzione.

La norma dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della l.p. snatura, per i reati in essa elencati e sopra ricordati, le disposizioni contenute nei successivi artt. 47 e ss. che riguardano le misure alternative, individuando come base del cammino rieducativo la collaborazione con la giustizia e la mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata. La disposizione prescinde, quindi da quale che sia ulteriore manifestazione di reinserimento nel tessuto sociale e di partecipazione all'opera di rieducazione che il reo abbia compiuto dopo la condanna. Mentre la mancanza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata è una disposizione tanto congrua — perché indica effettivamente la volontà del reo di allontanarsi da logiche devianti — da apparire addirittura superflua (perché nessun giudice ammetterebbe ad una misura alternativa un soggetto ancora a pieno titolo inserito in sodalizi criminosi), decisamente contrario alla Costituzione è il requisito della collaborazione. Anche se il disposto dell'art. 27 parla solo di «tendenza» alla rieducazione del condannato, neppure tale «modesta» esigenza viene salvaguardata per colui il quale abbia chiaramente manifestato, come il Favia, volontà di recuperarsi, mantenendo per un lungo tempo in libertà regolare condotta, lavorando, badando alla famiglia, perché sarà poi costretto a sopportare, senza alcuna speranza di ottenimento di benefici futuri, una detenzione che può per lui essere solo deleteria (specie se si tratti della prima che debba subire). In più v'è da considerare che ai soggetti non collaboratori è preclusa anche l'esperienza — riconosciuta, si badi, come una vera e propria parte integrante (art. 30-ter della l.p., terzo comma) del trattamento rieducativo — dei permessi premio, sicché l'eventuale beneficio in termini di risocializzazione che il condannato (non collaboratore di giustizia) per gli artt. 416-bis, 630 del c.p. e 74 del d.P.R. n. 309/1990 tragga dal trattamento penitenziario non potrebbe arricchirsi, e nel contempo sperimentarsi, con quale che sia misura inTERNATO: questo, in chiaro contrasto con lo spirito del precetto costituzionale, che ha trovato dapprima attuazione con la legge n. 354/1975, e, successivamente, più ampio riconoscimento con la novella del 1986.

Tutte le considerazioni anzidette non consentono di definire il procedimento n. 1193/93, instaurato da Favia Matteo per essere ammesso all'affidamento ss/semilibertà, senza che siano risolte le questioni di costituzionalità sopra elencate che si reputano da questo t.s., per tutte le ragioni precedentemente esposte, non manifestamente infondate in relazione al giudizio *de quo agitur*, che va, pertanto sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale alla quale si rimettono gli atti.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate le censure di incostituzionalità mosse all'art. 4-bis, primo comma, della legge n. 354/1975, così come indicate nella parte motiva di questa ordinanza, in relazione al procedimento n. 1193/1993 per l'affidamento ss/semilibertà, promosso da Favia Matteo;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, sospende il citato procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle dette censure;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli adempimenti di rito nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati e alla procura generale in sede.

Bari, addì 24 gennaio 1994

Il presidente: MIGNOLO

94C0429

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiola, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 357.000		- annuale	L. 65.000	
- semestrale	L. 195.500		- semestrale	L. 45.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 65.500		- annuale	L. 199.500	
- semestrale	L. 46.000		- semestrale	L. 108.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 200.000		- annuale	L. 687.000	
- semestrale	L. 109.000		- semestrale	L. 379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 7 0 9 4 *

L. 6.500